



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*  
CONFERENZA UNIFICATA

Parere sul disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 recante: "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012 (A.C. 5520)  
*Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.*  
Repertorio atti n. 118/CV del 25 ottobre 2012

## LA CONFERENZA UNIFICATA

Nell'odierna seduta del 25 ottobre 2012:

**VISTO** l'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 il quale ha disposto che il Presidente del Consiglio dei Ministri può sottoporre a questa Conferenza, anche su richiesta delle autonomie regionali e locali, ogni altro oggetto di preminente interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane;

**VISTA** la nota n. 9093 - DAGL/4350/10.3.1 del 10 ottobre 2012 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, ha trasmesso il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 recante: "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012 (A.C. 5520), approvato dal Consiglio dei Ministri, nella seduta del 9 ottobre 2012, ai fini dell'espressione del parere di questa Conferenza; provvedimento che è stato inviato, in data 11 ottobre 2012, alle Regioni ed agli Enti locali;

**CONSIDERATO** che per l'esame dello schema di decreto è stata convocata una riunione a livello tecnico per il giorno 22 ottobre 2012 che, su richiesta delle Regioni, non ha avuto luogo;

**CONSIDERATO** che, nel corso della odierna seduta di questa Conferenza:

- le Regioni hanno espresso una valutazione negativa sul provvedimento in esame consegnando un documento (All.A) in cui condividono la necessità dei controlli della Corte dei conti sugli atti finora esclusi dalla sua attività, come peraltro già da loro richiesto, ma ritengono che l'articolo 1 del testo, così come formulato, rischia di provocare la paralisi dell'attività di governo delle Regioni ed un ulteriore rallentamento dei pagamenti relativi ai servizi erogati; in particolare, hanno manifestato preoccupazione circa la verifica di attendibilità dei bilanci di previsione proposti dalle giunta regionale operata dalla Corte dei conti tramite un parere che precede le deliberazioni dell'Assemblea legislativa condizionandone le decisioni e impedendo quella valutazione a valle del bilancio che è peculiarità della finanza regionale specie in tema di garanzia del rispetto del Patto di stabilità; inoltre il decreto prefigura una funzione monocratica del Presidente della Regione attribuendo responsabilità senza che vi sia chiarezza sulle procedure da seguire; infine, hanno chiesto di conoscere la disponibilità del Governo a modificare gli articoli 1 e 2 del provvedimento;





*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

- l'ANCI, rilevando il mancato coinvolgimento delle Autonomie nella predisposizione del provvedimento in esame, ha espresso parere condizionato all'accoglimento di una serie di emendamenti contenuti in un documento che ha consegnato (All.B) che riguardano il sistema dei controlli e, specificatamente, l'eliminazione del dettato dell'articolo 3, comma 1, lettera c), sulla revoca del responsabile finanziario, che rappresenta un danno per l'organizzazione stessa degli Enti locali, il controllo della Corte dei conti attraverso la Guardia di Finanza, la disposizione dell'articolo 8, comma 3, relativo agli importi da imputare determinati a seguito dei provvedimenti della "spending review" da utilizzare non solo per l'estinzione anticipata del debito ma anche per la sua riduzione; inoltre, ha precisato talune richieste quali l'esclusione dell'applicazione delle norme della "spending review" ai piccoli Comuni per l'anno 2012 ed alle Unioni per l'anno 2013, la previsione di criteri per la premialità di cui all'articolo 8, l'incremento delle risorse per i Comuni colpiti dal terremoto, la revisione dell'applicazione dell'IMU agli immobili di proprietà dei Comuni e la proroga dell'entrata in vigore del tributo sui rifiuti e sui servizi indivisibili (TARES);

- l'UPI, nel condividere le osservazioni delle Regioni e dell'ANCI, ha consegnato un documento (All.C) in cui, tra l'altro, si evidenzia la difficoltà per le Province di mantenere gli equilibri di bilancio e si sottolinea la mancata chiarezza in merito al ripristino di alcune funzioni delle province, anche delegate dallo Stato, sottolineando l'insufficienza delle risorse del Fondo di riequilibrio destinate a garantire l'esercizio delle funzioni stesse;

**CONSIDERATO** che il Governo ha preso atto dei rilievi posti dalle Regioni e dagli Enti locali, riservandosi di comunicare la disponibilità ad accogliere talune proposte di modifica del provvedimento;

## ESPRIME PARERE

ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul disegno di legge per la conversione in legge del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 recante: "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012" (A.C. 5520), trasmesso, con nota n. 9093 - DAGL/4350/10.3.1 del 10 ottobre 2012, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nei termini di cui in premessa e degli allegati documenti che costituiscono parte integrante del presente atto.

Il Segretario  
Cons. Ermenegilda Siniscalchi



Il Presidente  
Dott. Piero Gnudi

CONSEGNATO NELLA SEDUTA  
DEL ...2.5.OTT.2012.....

**CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME**  
12/140/CU3/C2

**PARERE SUL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE IN LEGGE DEL  
DECRETO-LEGGE 10 OTTOBRE 2012, N. 174 RECANTE:**

**DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI FINANZA E FUNZIONAMENTO  
DEGLI ENTI TERRITORIALI, NONCHÉ ULTERIORI DISPOSIZIONI IN  
FAVORE DELLE ZONE TERREMOTATE NEL MAGGIO 2012**

*Punto 3) O.d.g. Conferenza Unificata*

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome condivide la necessità dei controlli della Corte dei Conti sugli atti ad oggi esclusi dalla sua attività, tra cui le spese riferite alle attività dei gruppi consiliari, come peraltro richiesto dalle Regioni stesse nel documento dello scorso 27 settembre, garantendo così la piena trasparenza.

Al contrario, la Conferenza ritiene che l'articolo 1 del Decreto Legge, così come formulato, rischi di provocare una situazione di paralisi dell'attività di governo delle Regioni ed un ulteriore rallentamento dei pagamenti relativi ai servizi erogati, come già si sta constatando nei primi giorni di applicazione del Decreto.

La Conferenza ribadisce pertanto la necessità di garantire la trasparenza dell'attività regionale non disgiunta però dalla regolare ed efficiente attività istituzionale e chiede quindi un incontro urgente con il Governo per conoscerne gli intendimenti e condividere una posizione comune nei confronti del Parlamento, in vista di eventuali modifiche al testo del Decreto in sede di conversione.

In considerazione di quanto premesso, la Conferenza propone la soppressione dei commi dal 2 al 9 dell'articolo 1 e nel contempo evidenzia le seguenti criticità applicative.

Il contenuto degli **articoli 1 e 2** incide sull'organizzazione politica e amministrativa delle Regioni: il primo rafforzando il controllo sulla gestione finanziaria da parte della Corte dei Conti, il secondo prevedendo norme direttamente orientate alla "riduzione dei costi della politica nelle Regioni".

Entrambe le disposizioni contengono norme estremamente articolate ed entrambe poggiano su presupposti costituzionali di estrema delicatezza: il sistema dei controlli, qui disciplinato, si articola in una vasta serie di modalità e procedure che vanno dalla previsione di un **controllo preventivo pressoché generalizzato** sugli atti della Regione, a modalità di controllo sulla gestione finanziaria, che lungi dall'essere riconducibili nell'ambito dei controlli successivi sulla gestione finiscono per incidere sulla stessa potestà normativa delle Regioni. Il riferimento, è in particolare, ma non solo al comma 6 dell'articolo 1 che interpone - ai fini della valutazione di attendibilità dei bilanci di previsione proposti dalle giunte regionali - una pronuncia specifica della sezione di controllo sulla stessa proposta della giunta al proprio consiglio regionale.

**L'articolo 2**, a sua volta è impostato su un sistema duale di sanzioni:

- il primo, previsto dal **comma 1**, intende sanzionare con la drastica riduzione di trasferimenti statali il mancato adempimento di una serie di previsioni imposte quali meccanismi riduttivi dei costi, entro la prevista data del 30 novembre 2012, ovvero entro i 6 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legge qualora siano necessari adeguamenti statutarî;
- il secondo, previsto nel **comma 1** del medesimo articolo, censura con la gravissima sanzione dello scioglimento del Consiglio e della rimozione del Presidente, quelle Regioni che sempre nei termini indicati non abbiano disposto gli adempimenti previsti.

**In specifico, sull'articolo 1 (rafforzamento della partecipazione della Corte dei Conti al controllo sulla gestione finanziaria degli Enti territoriali), per punti salienti.**

Per fornire una prima rappresentazione dello scarto esistente fra il contenuto del documento approvato il 27 settembre 2012 dalla Conferenza, documento che effettivamente chiedeva un intervento in via di urgenza del Governo su alcuni parametri particolarmente rilevanti sotto il profilo dei costi della politica e il testo delle norme emanate in via d'urgenza, appare immediatamente evidente che in luogo della mera sottoposizione al "Controllo alla Corte dei Conti ... garantendo la piena trasparenza ..." della spesa dei gruppi consiliari, è introdotta una serie analitica di tipologie di controllo, estremamente più incisive (non solo rispetto a quanto chiesto dalla Conferenza ma anche) rispetto all'ordinamento vigente.

- 1) Il primo problema è costituito dai controlli preventivi di legittimità di cui al comma 2 dell'articolo Nonostante una giurisprudenza costituzionale che ha via via legittimato interventi sempre più incisivi della Corte dei Conti sulla gestione finanziaria delle Regioni, non vi è dubbio che i controlli preventivi di legittimità non siano attualmente contemplati dall'articolo 100 della Costituzione.

La questione non è solo teorica, né si tratta di astratta rivendicazione di competenze. Vi sono insieme a questi problemi, relevantissime criticità anche applicative sia nella individuazione degli atti da sottoporre a controllo sia sulla procedura che viene mutuata direttamente dalla procedura in atto sugli atti del Governo. Il rischio concreto è che si determini semplicemente un blocco nell'attività decisionale senza che vi sia in concreto un reale miglioramento del contenuto degli atti. Per non dire della stessa tenuta organizzativa



delle sezioni regionali (preoccupazione testimoniata dal fatto che lo stesso decreto all'articolo 7 prevede l'utilizzazione di personale della sezione giurisdizionale, con non insignificanti rischi sulla commistione fra la funzione di controllo e giurisdizionale.

- 2) Il secondo problema è determinato dalla previsione del comma 6 che introduce un controllo sulla deliberazione di Giunta, di incerta collocazione giuridica, di proposta dei bilanci di previsione. Qui la norma è a presidio "... della salvaguardia degli equilibri di bilancio, di rispetto del Patto di stabilità interno e di sostenibilità all'indebitamento". Anche a non voler considerare l'estrema delicatezza dell'interposizione di una tale verifica, all'interno di un procedimento legislativo che viene "deviato" rispetto alla sua struttura costituzionale, non vi è dubbio che questo corra il rischio di tradursi in una sorta di controllo surrettizio sulle dinamiche politiche Giunte – Assemblee. Il dubbio è se non si possano conseguire questi stessi obiettivi rafforzando i meccanismi di controllo sulla gestione, gli stessi meccanismi di controllo interno già praticati, magari ulteriormente sviluppando quelle forme di **controllo collaborativo** che l'ordinamento già conosce e che sono state introdotte e disciplinate già con l'articolo 7 della Legge 131/2003.
- 3) Non meno problematica, e anch'essa di dubbia legittimità, è la verifica con cadenza semestrale, della legittimità e regolarità delle gestioni ai fini del rispetto delle regole contabili e del pareggio di bilancio di ciascuna Regione. Qui, la previsione fa perno su un nuovo adempimento previsto in capo al Presidente della Regione, che deve trasmettere un referto sulla regolarità della gestione alla sezione di controllo, attivando un'ulteriore serie di controlli da parte della stessa sezione che (così testualmente previsto) può avvalersi del Corpo della Guardia di Finanza per le verifiche e gli accertamenti richiesti. L'utilizzo della Guardia di Finanza per l'esercizio dei controlli preventivi con le stesse procedure previste per l'individuazione di potenziali evasori fiscali costituisce un vulnus inaccettabile nelle relazioni istituzionali. A corollario di tale previsione, sono previste verifiche ispettive da parte dei servizi ispettivi di finanza pubblica, con la conseguenza della previsione di "... irrogazione agli amministratori responsabili .... da parte delle sezioni giurisdizionali della condanna ad una sanzione pecuniaria pari a un minimo di 5 fino a un massimo di 20 volte della retribuzione dovuta al momento della commissione della violazione.
- 4) Sui controlli dei rendiconti dei gruppi assembleari e delle stesse Assemblee legislative è prevista una procedura di controllo a sua volta di dubbia qualificazione giuridica traendo la sua origine parte dalla tipologia del controllo preventivo e parte dalla tipologia del controllo successivo. Tecnicamente esso è comunque in grado di incidere sulla stessa decisione di riparto delle somme da parte del Presidente del Gruppo i componenti del gruppo stesso qualora le irregolarità rilevate dalla sezione della Corte di controllo non siano sanate nei 10 giorni dalla segnalazione. Anche qui la sanzione è di nuova introduzione: si tratta della "... decadenza del diritto all'erogazione nell'anno in corso di risorse da parte dell'Assemblea. La decadenza ... comporta l'obbligo di restituire le somme ricevute".

**In specifico, sull'articolo 2 ), per punti salienti.**

Nell'impostazione generale della norma già illustrata in premessa, spicca la rilevanza della sanzione prevista per l'inadempimento da parte delle Regioni nei termini stabiliti degli obblighi previsti. Qui la sanzione è la più grave fra quelle previste dall'ordinamento stante che essa consiste nello scioglimento del Consiglio regionale e rimozione del Presidente, quali conseguenza delle gravi violazioni di legge previste dall'articolo 126 . E' noto che tale



strumento è previsto dall'ordinamento in un'ottica di straordinarietà estrema, quale rimedio da utilizzare a tutela dell'unità giuridica della Nazione ed è destinata a sanzionare comportamenti gravissimi e intenzionali degli organi regionali per fatti altrettanto gravi compiuti nell'esercizio delle funzioni proprie del ruolo istituzionale. Questi motivi indussero le Regioni a porre la questione di legittimità costituzionale contro il Decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 149 "meccanismi sanzionatori" riferiti al deficit sanitario. La questione è pendente innanzi alla Corte che nei giorni scorsi ne ha (opportunamente) rinviato la discussione.

L'elenco degli adempimenti comprende, fra gli altri:

- l'adeguamento statutario, ove necessario, entro 6 mesi dall'emanazione del Decreto legge, degli statuti regionali laddove il numero dei Consiglieri e degli assessori sia da riparametrare;
- la definizione dell'indennità di funzione di carica dei consiglieri e degli assessori riguardata alla Regione più virtuosa;
- la previsione del divieto di cumulo di indennità e di emolumenti di Presidenti di Regione, di Presidenti di Consiglio regionale, di Assessore, di Consigliere regionale;
- la riduzione parametrata alla metà di quanto previsto dalla Regione più virtuosa dei contributi in favore dei gruppi consiliari
- la piena applicazione di alcune delle norme del Decreto legge 95 (c.d. *spending review*) sul sistema delle partecipazione societarie e sulla riduzione generalizzate degli Enti e delle agenzie regionali

A parte devono essere considerati i non irrilevanti effetti che possono discendere dal mancato adeguamento a quanto previsto nello stesso articolo 2 al comma 2 con riferimento ai trattamenti pensionistici e ai vitalizi in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di Presidente di Regione, Assessore regionale, Consigliere regionale. Questo problema è stato particolarmente sottolineato dalla Conferenza delle Assemblee legislative.

Infine non si può trascurare l'effetto della farraginosità dei controlli sulle procedure e conseguentemente sui tempi di pagamento della Pubblica amministrazione.



## Proposte di emendamenti

### **Emendamento all'articolo 1**

I commi dal 2 al 9 sono soppressi.

#### *Motivazione:*

Il documento approvato il 27 settembre 2012 dalla Conferenza, chiedeva un intervento in via di urgenza del Governo su alcuni parametri particolarmente rilevanti sotto il profilo dei costi della politica e il testo delle norme emanate in via d'urgenza, appare immediatamente evidente che in luogo della mera sottoposizione al "Controllo alla Corte dei Conti ... garantendo la piena trasparenza ..." della spesa dei gruppi consiliari, è introdotta una serie analitica di tipologie di controllo, estremamente più incisive (non solo rispetto a quanto chiesto dalla Conferenza ma anche) rispetto all'ordinamento vigente.

### **Emendamento all'articolo 4**

All'articolo 4 aggiungere il seguente comma 7: *"Le Regioni possono accedere al fondo di rotazione di cui al comma 1"*.

### **Emendamento all'articolo 9 (IPT)**

All'articolo 9, il comma 2 è così riformulato:

- 1. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2013, l'imposta provinciale di trascrizione di cui all'articolo 56 del 15 dicembre 1997, n. 446 assume la natura di tributo erariale.*
- 2. Ai fini della determinazione dell'imposta si fa riferimento alle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 12 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni in legge 14 settembre 2011, n. 148.*
- 3. Al fine di assicurare l'invarianza complessiva delle risorse, alle minori entrate derivanti dalle disposizioni contenute nel presente articolo si fa fronte mediante la contestuale attribuzione di maggiori risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.*

#### *Motivazione:*

L'emendamento dispone, a decorrere dal 2013, che l'imposta provinciale di trascrizione assuma la natura di tributo erariale. Tale scelta discende dall'esigenza di mitigare le conseguenze negative delle politiche di dumping fiscale adottate dalle Province Autonome di Trento e Bolzano che, non adeguando la propria legislazione alle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 12 del D.L. 138-2011, hanno determinato la migrazione del parco auto delle Società di leasing e di noleggio verso questi territori, con ricadute negative per le altre Amministrazioni Regionali e Provinciali in termini di perdita di gettito relativo, rispettivamente, alla tassa automobilistica e all'imposta provinciale di trascrizione.



L'eccessiva mobilità della base imponibile qualifica questa forma di imposizione come non governabile a livello locale: le Province Autonome di Trento e Bolzano, presso le quali le società di leasing e di noleggio collocano la propria sede legale o operativa, beneficiano del maggiore gettito della tassa automobilistica e all'imposta provinciale di trascrizione; le altre Regioni, nel cui territorio continua a circolare il parco veicolare di tali società, subiscono le relative esternalità negative in termini di inquinamento ambientale e di congestione del traffico.

Proprio in tale direzione, l'emendamento, riportando il tributo sotto l'egida erariale, ne dispone l'applicazione sulla base di un'unica misura all'interno dell'intero territorio nazionale.

**Roma, 25 ottobre 2012**





Acc-B

P. 3/ku

CONSEGNATO NELLA SEDUTA

DEL ....25 OTT. 2012.....



AC 5520

**PROPOSTE DI EMENDAMENTI**

**Conversione in legge del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012"**

L'ANCI esprime **parere condizionato all'accoglimento degli emendamenti presentati**

**Conferenza Unificata  
Roma, 25 ottobre 2012**

## Decreto Regioni-Enti locali - 174 ottobre 2012

### Indice emendamenti

### Sommario

Parte 1 – Modifiche alle norme sui controlli e norme di rilievo finanziario.....	3
1- Rafforzamento della partecipazione della Corte dei Conti al controllo della gestione finanziaria degli enti territoriali.....	3
2- Revoca del responsabile finanziario.....	4
3- Rafforzamento dei controlli in materia di enti locali.....	5
4- Rafforzamento dei controlli in materia di enti locali.....	6
5- Controlli di regolarità.....	7
6- Controlli della corte dei Conti avvalendosi della GdF.....	8
7- Servizio economico finanziario.....	9
8- Nomina presidente collegio dei revisori.....	10
9- Predissesto- Rafforzamento dei controlli in materia di enti locali.....	11
10- Predissesto – ampliamento platea.....	12
11- Predissesto- Rafforzamento dei controlli in materia di enti locali.....	13
12- Predissesto- Rafforzamento dei controlli in materia di enti locali.....	14
13- Predissesto.....	15
14- Predissesto.....	16
15- Rafforzamento dei controlli in materia di enti locali.....	17
16- Sviluppo degli strumenti di controllo della gestione finalizzati all’applicazione della revisione della spesa presso gli enti locali e ruolo della Corte dei Conti.....	18
17- Debiti fuori bilancio per provvedimenti giurisdizionali.....	19
18- Rateizzazione recupero somme dovute al Ministero dell’Interno.....	20
19- Sanzione patto di stabilità.....	21
20- Eliminazione indennizzo per estinzione anticipata mutui.....	22
21- Esclusione dei piccoli comuni Spending review 2012 e unioni 2013.....	23
22- Estensione al 2013 dello scambio taglio/riduzione debito Spending review.....	24
23- Criteri per premialità.....	25
24- Assicurazione amministratori locali e rimborso spese legali.....	26
25- Disposizioni in materia di verifica degli equilibri di bilancio degli enti locali, di modifiche della disciplina IPT, di IMU, di riscossione delle entrate e di cinque per mille).....	27
Parte 2 - Interventi urgenti in materia di personale.....	28
26- Incarichi a contratto.....	28
27- Assunzioni e limiti alla spesa di personale nei Comuni di minori dimensioni e nelle Unioni di Comuni.....	29



28- Premi di produttività .....	30
29- Riduzione e razionalizzazione degli organici .....	31
30- Progressioni verticali .....	32
31- Risorse decentrate comuni terremotati .....	33
Parte 3 - Interventi per i Comuni terremotati .....	34
32- Trasferimenti compensativi (da valutare).....	34
33- Patto di stabilità a saldo zero per il 2013 - 2014 .....	35
34- Contributo a fronte di mancate entrate per effetto del terremoto.....	36
35- estensione dell'accesso al credito per il pagamento di tributi .....	37
Parte 4 - Modifiche alla disciplina dell'IMU .....	38
36- Soggetto attivo dell'IMU e applicazione dell'imposta agli immobili di proprietà comunale	38
37- Obblighi di pagamento e dichiarazione per gli amministratori di condominio, comunioni e multiproprietà .....	40
38- Coniuge assegnatario di casa familiare non di proprietà dei coniugi .....	42
39- Decorrenza del riconoscimento della ruralità dei fabbricati.....	43
40- Interpretazione autentica del requisito di iscrizione alla previdenza agricola ai fini dell'IMU .....	44
41- Facoltà di regolamentazione dell'IMU da parte dei Comuni .....	45
Parte 5 - Tares .....	47
42- Proroga entrata in vigore Tares.....	47
43- Riferimenti istitutivi del Tares.....	48
44- Superficie assoggettabile al tributo sui rifiuti e sui servizi indivisibili (TARES) .....	49
45- Autorità competente per l'approvazione del Piano finanziario .....	51
Parte 6 - Altre norme sui tributi comunali.....	52
46- Modifiche alla disciplina dell'imposta di soggiorno (art. 4, d.lgs. n. 23 del 2011) .....	52
47- Integrazione dei criteri direttivi dell'imposta municipale secondaria.....	54
48- Partecipazione dei Comuni all'accertamento fiscale e contributivo .....	55
49- Estensione agli enti locali della procedura di prenotazione a debito in materia di contributo unificato nel processo tributario.....	56
50- Riduzione dell'aliquota dell'accisa sull'energia elettrica per l'illuminazione pubblica.....	57
51- Potestà regolamentare degli enti locali in materia di determinazione dell'importo minimo al di sotto del quale non si effettuano accertamenti. ....	58
52- Canone di occupazione servizi a rete .....	59



## Parte 1 – Modifiche alle norme sul controlli e norme di rilievo finanziario

### 1- Rafforzamento della partecipazione della Corte dei Conti al controllo della gestione finanziaria degli enti territoriali

Al comma 8 eliminare le parole “ la sana gestione finanziaria degli enti”

Al comma 9 eliminare le parole “di violazione di norme finalizzate a garantire la sana gestione finanziaria”

#### Motivazione

L'emendamento intende finalizzare l'intervento della Corte dei Conti in caso di irregolarità e pregiudizio in ordine agli equilibri e non ad una situazione più generale e indefinita di “sana gestione finanziaria”.



## 2- Revoca del responsabile finanziario

All'articolo 3 al comma 1, eliminare la lett. c)

### Motivazione

*La lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 dispone che l'incarico del responsabile finanziario può essere revocato solo se vengono riscontrate gravi irregolarità nell'esercizio delle funzioni assegnate.*

*Si chiede l'abrogazione di tale previsione in quanto rappresenta un'indebita ed eccessiva intromissione nella vita amministrativa dell'ente, subordinando l'eventuale revoca al parere di più Ministeri.*



### 3- Rafforzamento dei controlli in materia di enti locali

Al comma 1 lettera d) è apportata la seguente modifica:

Al comma 2 lettera e) del nuovo articolo 147, a fine comma, eliminare le parole: "*esterni ed interni dell'ente*";

#### **Motivazione**

L'emendamento è volto a rendere maggiormente chiara la disposizione normativa in questione, eliminando una dicitura poco comprensibile che altrimenti potrebbe generare dubbi ed interpretazioni fuorvianti.



### **Articolo 3**

#### **4- Rafforzamento dei controlli in materia di enti locali**

Al comma 1 lettera d), sono apportare le seguenti modifiche:

al comma 2 del nuovo articolo 147-quater eliminare la frase da *"e organizza un idoneo sistema"* fino a fine comma;

al comma 3 del nuovo articolo 147-quater, ad inizio comma, eliminare la frase: *"Sulla base delle informazioni di cui al comma 2"*

#### **Motivazione**

La norma in questione presenta elevati profili di criticità in quanto prevede meccanismi e strumenti particolari e poco chiari, che potrebbero risultare eccessivamente complessi rispetto al controllo che l'ente deve perseguire nonché essere oggetto di interpretazioni difformi. Tali elementi determinano inoltre un'elevata restrizione dell'autonomia organizzativa propria degli enti locali con pregiudizio per i risultati attesi.

Alla luce di ciò, anche in coerenza con il grado di autonomia previsto invece nell'articolo 147 ter nonché nell'ottica della semplificazione, è necessario apportare le modifiche proposte nell'emendamento.



## 5- Controlli di regolarità

All'articolo 3 al comma 1, alla lett. d), apportare all'articolo 147-bis le seguenti modifiche: all'inizio del secondo periodo del comma 1, sostituire le parole: "E' inoltre effettuato", con le parole: "Il controllo contabile è effettuato"

### Motivazione

*L'articolo introdotto nel TUEL, il 147-bis, stabilisce che il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.*

*L'attuale formulazione del comma 1 non chiarisce le competenze degli attori all'interno degli enti locali in tema di regolarità amministrativa e contabile. L'emendamento individua la corretta competenza tra i vari soggetti con particolare riguardo alle modalità di espressione del parere di regolarità contabile .*





## 6- Controlli della corte dei Conti avvalendosi della GdF

All'articolo 3 al comma 1, lett. e), Art. 148 (Controllo della Corte dei Conti), eliminare le parole da "Per i medesimi controlli" sino alle parole "e alle imposte sui redditi".

### Motivazione

*Si chiede l'abrogazione del periodo, in quanto l'uso della Guardia di Finanza da parte delle sezioni regionali della Corte dei Conti per l'esercizio delle funzioni di controllo ordinario rischia di esporre gli enti a gravi strumentalizzazioni, in quanto strumento operativo che non risponde alla logica sottostante alla natura del controllo.*



## **7- Servizio economico finanziario**

Al comma 1, dell'articolo 3, eliminare la lett. f)

### **Motivazione**

*Si chiede l'abrogazione delle modifiche all'art. 153 del T.U., nella parte in cui il responsabile del servizio finanziario, nello svolgimento dei suoi compiti deve tenere conto "degli indirizzi della Ragioneria Generale dello Stato applicabili agli enti locali". Tale previsione normativa non appare in linea con l'autonomia riconosciuta agli enti locali.*

OPPURE

### **Articolo 3**

#### **Rafforzamento dei controlli in materia di enti locali**

Al comma 1 lett f) punto 1

Articolo 153 eliminare le parole "e tenuto conto degli indirizzi della Ragioneria generale dello Stato applicabili agli enti locali in materia di programmazione e gestione delle risorse pubbliche"

### **Motivazione**

Non è compatibile con l'autonomia degli enti locali la presenza di indirizzi della RGS in materia di programmazione e gestione delle risorse pubbliche.



## 8- Nomina presidente collegio dei revisori

Al comma 1, dell'articolo 3, eliminare la lett. m) e conseguentemente è abrogato il comma 3 dell'articolo 3

### Motivazione

*Il comma 2-bis aggiunto all'articolo 234 del TUEL (d.lgs. n. 267 del 2000 Tuel), relativo alla nomina dell'organo di revisione, dispone che nelle Province, nelle città metropolitane, nei Comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti, un componente del collegio dei revisori, con funzioni di Presidente, è designato dal Prefetto ed è scelto di concerto dai Ministri dell'interno e dell'economia tra i dipendenti dei Ministeri.*

*Si chiede l'abrogazione di tale previsione anche questa assolutamente inaccettabile, in quanto prevede la designazione del presidente del collegio dei revisori da parte del Governo attraverso organi prefettizi e centrali, nell'ambito di personale ministeriale.*

*L'abrogazione del comma 3 del medesimo articolo 3 si riferisce al dispositivo amministrativo di attuazione della norma di cui si chiede l'abolizione.*



### **Articolo 3**

#### **9- Predissesto- Rafforzamento dei controlli in materia di enti locali**

Al comma 1 lett r)

Art. 243 quater dopo la parola "composta" inserire le seguenti "oltre al rappresentante dell'ente"

#### **Motivazione**

Appare quanto meno inopportuno che nella Commissione di cui all'art. 155, denominata Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, non sia prevista la rappresentanza dell'ente locale oggetto di risanamento.



## 10- Predissesto - ampliamento platea

Articolo 3, comma 1, lett. r) nella formulazione del nuovo articolo 243 bis, al comma 1, eliminare il secondo periodo da: "La predetta procedura" fino alla fine.

### Motivazione

*L'emendamento tende ad ampliare la platea dei potenziali enti interessati alla procedura. Limitare la stessa agli enti ai quali la Corte dei Conti non abbia già provveduto ad assegnare un termine per l'adozione delle misure correttive di cui al dalla legge n. 266 del 2006 (art. 1, co., 168) rende di fatto, molto più ristretto il perimetro di applicazione dello strumento introdotto.*



### **Articolo 3**

#### **11- Predissesto- inserimento dei comuni già in dissesto per anticipazione fondo di rotazione Rafforzamento dei controlli in materia di enti locali**

Articolo 3, comma 1, lett. r) nella formulazione del nuovo articolo 243 ter, al comma 1, dopo le parole "all'articolo 243-bis" aggiungere le parole " e per i comuni che hanno dichiarato il dissesto ai fini degli articoli 244 e successivi di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".

#### **Motivazione**

L'emendamento si propone di permettere ai comuni che hanno dichiarato il dissesto in base al TUEL, di accedere all'anticipazione del fondo di rotazione.



**12- Predissesto- eliminazione del criterio per anticipazione fondo di 100 euro Rafforzamento dei controlli in materia di enti locali**

Articolo 3, comma 1, lett. r) nella formulazione del nuovo articolo 243 ter comma 3, eliminare le parole da “nei limiti dell’importo” fino alle parole “annua del Fondo”.

**Motivazione**

Si chiede di eliminare dall’individuazione dei criteri per l’anticipazione attribuibile a ciascun comune del fondo di rotazione.



### 13- Predissesto - inserimento anci

Articolo 3, comma 1, lett. r) All'art. 243 quater, al secondo periodo del comma 1, dopo le parole: "tra i dipendenti dei rispetti Ministeri" aggiungere: "e dall'ANCI".

#### Motivazione

La modifica proposta mira a rendere partecipi anche i rappresentanti dei Comuni - e non solo i Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze - della verifica del piano di riequilibrio finanziario trasmesso dagli enti che deliberano la procedura di "predissesto".





## 14- Predissesto- semplificazione esame del piano di riequilibrio

Articolo 3, comma 1, lett. r) all'art. 243 quater, è sostituito

243-quater. (Esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e controllo sulla relativa attuazione). - 1. Entro 10 giorni dalla data della delibera di cui all'articolo 243-bis, comma 5, il piano di riequilibrio finanziario pluriennale è alla Commissione di cui all'articolo 155. Entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione del piano, la predetta Commissione, che può avvalersi della Sezione delle autonomie della Corte dei conti e delle indicazioni fornite dalla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, svolge la necessaria istruttoria e redige una relazione finale, con gli eventuali allegati.

2. In fase istruttoria, la commissione di cui al comma 1 può formulare rilievi o richieste istruttorie, cui l'ente è tenuto a fornire risposta entro trenta giorni.

4. il ministero dell'Interno con apposito decreto delibera l'accoglimento o il diniego di approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale.

6. Ai fini del controllo dell'attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato, l'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente trasmette al Ministero dell'interno, al Ministero dell'economia e delle finanze, entro quindici giorni successivi alla scadenza di ciascun semestre, una relazione sullo stato di attuazione del piano e sul raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati dal piano stesso, nonché, entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'ultimo di durata del piano, una relazione finale sulla completa attuazione dello stesso e sugli obiettivi di riequilibrio raggiunti.

7. La mancata presentazione del piano entro il termine di cui all'articolo 243-bis, comma 5, il diniego dell'approvazione del piano, l'accertamento da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti di grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano, ovvero il mancato raggiungimento del riequilibrio finanziario dell'ente al termine del periodo di durata del piano stesso, comportano l'applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 149 del 2011, con l'assegnazione al Consiglio dell'ente, da parte del Prefetto, del termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto.»;

### Motivazione

L'emendamento ha il fine di snellire la procedura burocratica per l'approvazione del piano di rientro



### **Articolo 3**

#### **15- Rafforzamento dei controlli in materia di enti locali**

Al comma 2, al primo periodo, le parole “*tre mesi*” sono sostituite con le parole “*sei mesi*”.

#### **Motivazione**

Il complesso quadro normativo prevede numerose norme stringenti sia in materia di società pubbliche che di dismissioni societarie, con specifiche scadenze fissate per il prossimo anno le quali. Tali dismissioni incideranno sull’assetto organizzativo degli enti locali determinando, in molti casi l’assenza dei presupposti per l’attivazione del controllo. E’ pertanto assolutamente necessario allineare alcune scadenze in coerenza con l’attivazione dei controlli di cui al comma 1 lettera d), che non può avvenire prima di sei mesi dall’entrata in vigore del decreto legge 174/2012. Ciò permetterebbe inoltre di giungere a definire alcune variabili, ad esempio i criteri per il consolidamento dei conti, avendo così ulteriori tasselli operativi.

Alla luce di ciò e delle sanzioni previste, si rende necessario allungare il succitato termine di attivazione dei controlli, al momento non in grado di garantire l’efficacia dell’azione amministrativa.



## **Articolo 6**

### **16- Sviluppo degli strumenti di controllo della gestione finalizzati all'applicazione della revisione della spesa presso gli enti locali e ruolo della Corte dei Conti**

Sopprimere i commi 1 e 2

#### **Motivazione**

La previsione dell'utilizzo dei servizi ispettivi di Finanza pubblica della RGS appaiono fortemente invasivi rispetto all'autonomia degli enti locali, soprattutto a fronte di una generica analisi in ordine alla "economicità e organizzazione e sostenibilità dei bilanci" che sono oggetto di autonome scelte dell'ente.



## 17- Debiti fuori bilancio per provvedimenti giurisdizionali

All'articolo 3 aggiungere il seguente comma:

8. All'articolo 194 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n 267 comma 1, la lett a) è così sostituita

“a) sentenze passate in giudicato”

### Motivazione

L'art. 194 - comma 1 - lett. a) del D. Lgs. 18.08.2000, n 267, prevede l'obbligo per gli enti locali il del riconoscimento dei debiti fuori bilancio. qualora vi siano sentenze esecutive, siccome le decisioni dei Giudici, a seguito di intervenute modifiche normative, sono tutte esecutive *ope legis* all'atto della loro emanazione, gli Enti (considerata anche la sfavorevole situazione economica contingente) sono oltremodo in difficoltà perché devono provvedere immediatamente anche in presenza di una sentenza di condanna di primo grado, quindi appellabile.

Poiché si verifica molto spesso che le sentenze di primo grado vengano riformate nei successivi gradi di giudizio, l'Ente che ha già proceduto alla liquidazione di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze emanate dal Giudice di prime cure e che deve recuperare da soggetti privati delle somme per effetto delle sentenze di grado successivo, si trova nella situazione di non poter recuperare tali somme, versate sovente a soggetti che nel frattempo sono diventati nullatenenti o a società addirittura sciolte e non più esistenti.

L'emendamento proposto ha lo scopo di modificare la norma sopra esposta stabilendo che l'obbligo del riconoscimento del debito fuori bilancio sia previsto solo nel caso di sentenze passate in giudicato e non anche semplicemente esecutive, modificando in tal senso l'anzidetto comma 1, lett. a), dell'art. 194 del TUEL



## 18- Rateizzazione recupero somme dovute al Ministero dell'Interno

### Articolo aggiuntivo

1. Il comma 3 dell'articolo 8 del Decreto legge 1 luglio 1986, n. 318, convertito in legge 9 agosto 1986, n. 488, è così modificato: al primo capoverso, le parole "fino a tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "fino a dieci anni" .

### Motivazione

*L'emendamento viene presentato in quanto il lasso temporale di tre anni, attualmente previsto per il rimborso delle somme dovute al Ministero dell'Interno a seguito di riduzione dei trasferimenti, in presenza di somme di cospicua entità, risulta troppo breve; gli esborsi hanno infatti un forte impatto sui bilanci degli Enti, soprattutto quelli di minori dimensioni, creando serie difficoltà.*

*Tale situazione si sta, in particolare verificando in questo periodo a fronte delle azioni di recupero avviate dal Ministero dell'Interno a fronte di contributi per la mobilità del personale corrisposti ad oltre 400 comuni per oltre un decennio e rivelatisi poi non dovuti.*

*Si rende dunque necessaria ed urgente una modifica della norma prevedendo un allungamento dei tempi della rateizzazione.*



## 19- Sanzione patto di stabilità

All'articolo 8 aggiungere il seguente comma:

1. Il comma 12-bis dell'articolo 4 del decreto legge del 2 marzo 2012, n. 16 convertito in legge del 26 aprile 2012, n. 44, è abrogato.

### Motivazione

*Gli enti locali che, per garantire i pagamenti alle imprese in base a contratti già sottoscritti nel passato, subiscono, in base alla norma di cui si chiede l'abrogazione, una sanzione in termini di riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio per un importo non sostenibile e non connesso alla capacità dell'ente di accertare entrate correnti.*

*La proposta mira a ripristinare il sistema sanzionatorio per il mancato rispetto del patto di stabilità interno antecedente il decreto legge n.16, in quanto la sanzione così come modificata rischia di mandare in dissesto gli enti.*



## 20- Eliminazione indennizzo per estinzione anticipata mutui

1. All'articolo 8 comma 3 aggiungere il seguente comma:

*“6 quater. Per le finalità di cui al comma 6-bis non è applicato ai comuni l'indennizzo previsto per l'estinzione anticipata dei prestiti sottoscritti con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.. Per le medesime finalità, è inoltre consentita ai Comuni l'estinzione parziale di mutui e prestiti con lo stesso istituto, anche in deroga ai contratti già sottoscritti.”*

### Motivazione

*In molti casi l'indennizzo previsto per l'estinzione anticipata (da finanziare con la parte corrente del bilancio) non consente agli enti di dare attuazione alla disposizione che prevede di estinguere anticipatamente mutui e prestiti. La quasi totalità dei mutui assunti con la Cassa Depositi e Prestiti dagli enti locali, poi, non prevede l'estinzione parziale del mutuo sottoscritto, impedendo, di fatto, agli enti di poter sfruttare l'opportunità offerta dalla norma.*



## 21- Esclusione dei piccoli comuni Spending review 2012 e unioni 2013

1. All'articolo 8 comma 3 aggiungere i seguenti commi:

*"6-quater. Per l'anno 2012 la riduzione di cui al comma 6, con le modalità di seguito stabilite, si applica ai soli comuni soggetti al patto di stabilità interno per il medesimo anno."*

*"6-quinquies. Al fine di incentivare il percorso associativo, nel 2013 per i comuni con popolazione compresa tra i 1000 e i 5000 abitanti che costituiscono Unioni l'obiettivo del patto di stabilità interno viene annullato dalle regioni attraverso il patto di stabilità regionale."*

### Motivazione

*Il decreto legge dispone che per l'anno 2012 ai comuni assoggettati al PSI non si applica la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio/trasferimenti disposta dalla spending review, ma gli importi da imputare a ciascun Comune definiti attraverso la metodologia di cui al decreto legge n. 95 del 2012 sono esclusi dalle entrate utili ai fini del patto di stabilità e destinati all'estinzione anticipata del debito.*

*Le risorse non utilizzate nel 2012 per l'estinzione del debito sono recuperate nel 2013 attraverso il taglio del FSR (modalità di cui art 16, co. 6, del d.l. n. 95 del 2012).*

*L'emendamento proposto esclude dalla misura disposta i comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti ponendola a carico del comparto.*

*Inoltre per incentivare l'unione dei comuni per i Comuni con popolazione inferiore ai 5000 si propone l'annullamento dell'obiettivo di patto di stabilità interno.*





## 22- Estensione al 2013 dello scambio taglio/riduzione debito Spending review

All'articolo 8 comma 3 sostituire il comma 6 bis e con il seguente:

*6-bis.* Per l'anno 2012 e 2013, ai comuni assoggettati alle regole del patto di stabilità interno, non si applica la riduzione di cui al comma 6. Gli importi delle riduzioni da imputare a ciascun comune, definiti mediante i meccanismi di cui al secondo e terzo periodo del comma 6, non sono validi ai fini del patto di stabilità interno e sono utilizzati esclusivamente per l'estinzione anticipata del debito. Le risorse non utilizzate nel corso dell'anno, per l'estinzione anticipata del debito sono recuperate nell'anno successivo con le modalità di cui al comma 6. A tale fine i comuni comunicano al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio del 31 marzo e secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell'interno da adottare entro il 31 gennaio 2013, l'importo non utilizzato per l'estinzione anticipata del debito. In caso di mancata comunicazione da parte dei comuni entro il predetto termine perentorio il recupero è effettuato nell'anno successivo per un importo pari al totale del valore della riduzione non operata. Nell'anno successivo l'obiettivo del patto di stabilità interno di ciascun ente è migliorato di un importo pari al recupero effettuato dal Ministero dell'interno nel medesimo anno.

*6-ter.* Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 6-bis, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio".».

### Motivazione

Il comma 3 dell'articolo 8 dispone che per l'anno 2012, non si applica la riduzione di risorse erariali di cui all'articolo 16, comma 6, del citato decreto-legge n. 95 del 2012, spending review due, per i comuni assoggettati alle regole del patto di stabilità interno per il medesimo anno.

La norma prevede che gli importi delle riduzioni da imputare a ciascun comune non sono validi ai fini del patto di stabilità interno e sono utilizzati dai comuni esclusivamente per l'estinzione anticipata del debito.

L'emendamento si propone di estendere anche al 2013 tale disposizione.



### 23- Criteri per premialità

All'articolo 8 aggiungere il seguente comma

Per l'anno 2012, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.149 utilizza come criterio di assegnazione delle riduzioni degli obiettivi annuali una ripartizione proporzionale agli obiettivi assegnati ai Comuni assoggettati al patto di stabilità interno con l'accordo di Conferenza Stato-città dell'11 ottobre 2012, ai sensi dell'articolo 16 comma 6 e 6-bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Dal riparto sono esclusi i Comuni virtuosi individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 20, comma 2 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e quelli che hanno violato il patto di stabilità interno nel 2011.

#### Motivazione

Al fine di attenuare il peso delle manovre a carico dei Comuni soggetti al Patto di stabilità, si propone di indirizzare le misure di alleggerimento previste dalla normativa vigente in proporzione dei maggiori oneri connessi all'applicazione della spending review. Dallo schema di riparto sono esclusi sia i comuni già beneficiati dalla virtuosità, sia quelli che hanno violato il patto nel 2011.



Aggiungere

**art. 8 bis**

**24- Assicurazione amministratori locali e rimborso spese legali**

Sostituire il comma 5 dell'articolo 86 del Dlgs del 18 agosto 2000, n. 267 con il seguente comma:

*"5. Gli enti locali di cui all'articolo 2 del presente testo unico e sue successive modificazioni e integrazioni, possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato. Il rimborso delle spese legali è ammissibile in caso di 1) assenza di conflitto di interessi con l'Ente amministrato; 2) presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti; 3) conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione; 4) assenza di dolo o colpa grave; 5) assenza di responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad altri enti pubblici.*

**Motivazione**

Il quadro normativo di riferimento che riguarda la possibilità di assicurare gli Amministratori locali per le spese legali sostenute qualora coinvolti in procedimenti giurisdizionali a loro carico anche se con esito assolutorio, si presenta alquanto frammentato ed è causa di incertezze applicative.

Tali disposizioni sono, invece, previste ad esempio per i dipendenti comunali (art. 28 CCNL Comparto Regioni Autonomie locali 14.09.2000, trasposizione norma originariamente prevista dall'art. 67 del DPR n. 268/1987).

In materia, inoltre, esistono orientamenti giurisprudenziali contrastanti che se da una parte consentono l'estensione dell'art. 28 del citato CCNL anche all'operato degli Amministratori e non solo ai dipendenti pubblici (Consiglio di Stato - Sez. VI - sentenza n. 5367/2004), dall'altra emergono pronunce che si discostano dal suddetto indirizzo ritenendo applicabile per *analogia legis* quanto previsto dall'art. 1720 del codice civile, ovvero del rapporto fondamentale esistente tra mandante e mandatario e l'obbligo del primo di risarcire le spese e i danni subiti dal secondo per l'espletamento dell'incarico ricevuto (Consiglio di Stato - Sez. V - sentenza n. 2242/2000 e Consiglio di Stato - Sez. III - parere n. 792/2004).

Recentemente, infine, sono intervenute la Corte dei Conti, Sez. Lombardia, con il parere n. 86/2012 e la Sez. Puglia, con la sentenza n. 787/2012, in cui la Magistratura contabile - dando una lettura diversa del giudizio di legittimità, come sopra evidenziato - ha affermato con decisione la validità del riferimento normativo di cui all'articolo 1720 c.c., quale presupposto fondante il diritto al rimborso delle spese legali a favore degli amministratori locali: *"La rimborsabilità delle spese legali costituisce espressione del "principio fondamentale dell'ordinamento, secondo il quale chi agisce per conto di altri, in quanto legittimamente investito del compito di realizzare interessi estranei alla sfera personale, non deve sopportare gli effetti svantaggiosi del proprio operato, ma deve essere tenuto indenne dalle conseguenze economiche subite per la "fedele" esecuzione dell'incarico ricevuto" (cfr. C. Conti SS.RR. n. 707/A del 5/4/1991)." (Parere n. 86/2012).*

Con l'emendamento proposto si configurerebbe un coordinamento tra dottrina e giurisprudenza in modo da restituire maggiore certezza all'intera materia, colmando definitivamente un parziale vuoto normativo causa di disparità di trattamento fino ad oggi presente nel nostro ordinamento, con ripercussioni a carico di cittadini/ Amministratori chiamati a farsi carico personalmente delle conseguenze derivanti dalla tutela di un interesse pubblico, in sede civile, penale o amministrativa. Evidente, infine, le oggettive e particolari esposizioni al danno biologico ed al danno morale proprio in virtù del ruolo pubblico ricoperto.



## Articolo 9

### 25- Disposizioni in materia di verifica degli equilibri di bilancio degli enti locali, di modifiche della disciplina IPT, di IMU, di riscossione delle entrate e di cinque per mille)

Dopo il comma 6, inserire il seguente comma 7:

“7. All’articolo 6, comma 5-quater del dl 16/2012, convertito con modificazioni dalla legge 44/2012 s.m.i., a fine comma, sono inseriti i seguenti periodi: “Per Uffici si intendono anche gli sportelli decentrati catastali comunali. In applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 6, commi 5-septies e seguenti, non è dovuta alcuna garanzia dagli sportelli decentrati catastali comunali, in quanto trattasi di rapporti fra pubbliche amministrazioni, in attinenza con l’esercizio di funzioni fondamentali di cui all’articolo 19 comma 1 lettera a) del dl 95/2012 s.m.i. da parte dei Comuni.”

### Motivazione

L’emendamento si rende necessario onde chiarire la possibilità di poter effettuare, anche presso gli sportelli comunali catastali decentrati già attivi o da attivare, le visure gratuite in esenzione da tributi, qualora il soggetto richiedente risulti titolare del diritto di proprietà. Senza tale specifica la gratuità si prospetterebbe solo presso gli Uffici provinciali dell’Agenzia determinando un significativo passo indietro per gli utenti, con gravi disagi per gli stessi.

Pertanto, al fine di consentire ai Comuni di continuare ad offrire tale servizio di visura ovvero di attivarlo in maniera completa, è assolutamente necessario effettuare la modifica proposta.

E’ altresì indispensabile chiarire che la garanzia del versamento all’erario degli introiti derivanti dall’applicazione dei tributi catastali non è dovuta dagli sportelli catastali comunali, in quanto l’erogazione di tali servizi attiene rapporti fra pubbliche amministrazioni, ricompresi tra l’altro nell’ambito delle funzioni fondamentali comunali, di cui all’articolo 19 comma 1 lettera a) del dl 95/2012 s.m.i..



## Parte 2 - Interventi urgenti in materia di personale

### 26- Incarichi a contratto

1. L'articolo 19, comma 6 *quater* del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è abrogato.

2. Il comma 1 dell'articolo 110 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è così sostituito:

“1. Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Il regolamento definisce la quota di posti di qualifica dirigenziale ricopribili mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore ad un terzo dei posti della dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato. E' in ogni caso consentita l'assunzione di almeno una unità. Le assunzioni sono realizzate mediante selezione pubblica, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.”

#### Motivazione

*Il recente intervento normativo operato con decreto legge n. 16/2012, convertito in legge n. 44/2012, non ha risolto le problematiche negli Enti di minori dimensioni relativi alla possibilità di conferire incarichi dirigenziali con contratti a termine.*

*Infatti, occorre considerare che la percentuale massima di incarichi a termine ivi individuata - 10% del totale dei posti di qualifica dirigenziale a tempo indeterminato - non consente, nella stragrande maggioranza degli enti di assumere neppure un dirigente.*

*Il presente emendamento definisce un assetto rispettoso del principio per cui le pubbliche amministrazioni assumono di regola con contratti a tempo indeterminato (cfr. art. 36 D. Lgs n. 165/2001) e, naturalmente, del principio per cui ai pubblici impieghi si accede mediante concorso, garantendo tuttavia la giusta dose di flessibilità ed autonomia all'interno degli enti (in questa direzione anche Corte dei conti Lazio n. 47/2011 e Toscana n. 519/2011).*

*L'emendamento non comporta oneri aggiuntivi in quanto trattasi di incarichi a copertura di posti in dotazione organica, non aggiuntivi alla stessa.*



## 28- Premi di produttività

All'articolo 9, comma 2 bis del Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo l'ultimo periodo, è aggiunto il seguente periodo:

*"Ai fini della verifica del rispetto del limite di cui al precedente capoverso non si considerano le voci di finanziamento provenienti da fonti esterne all'Amministrazione o che specifiche disposizioni di legge destinano all'incentivazione del personale."*

### Motivazione

*L'emendamento, che non comporta oneri aggiuntivi per le pubbliche finanze, mira a garantire maggiori margini di flessibilità nell'utilizzo delle risorse decentrate.*

*Attualmente sulle risorse decentrate destinate alla corresponsione del trattamento accessorio dei dipendenti grava un limite molto forte: il comma 2 bis dell'art. 9 del DL n. 78/2010 prevede infatti che le risorse decentrate non superino l'importo del 2010 e che le stesse risorse vengano decurtate in caso di cessazione dal servizio del personale.*

*Ciò sta rendendo molto difficile la realizzazione di politiche di incentivazione del personale in quanto le risorse si stanno riducendo sempre più; non essendo possibile alcuna forma di integrazione, anche le risorse destinate alla produttività sono sempre più esigue.*

*Fermi restando i risparmi previsti dall'articolo 9, comma 2 bis del decreto legge n. 78/2010, il presente emendamento prevede che ai fini della verifica del non superamento del limite 2010, non sono da computarsi, per le annualità 2012 e 2013, tutte le risorse che trovano una fonte di finanziamento esterna all'Amministrazione - non gravanti dunque sui bilanci degli enti - e che specifiche disposizioni di legge destinano all'incentivazione del personale; ciò consente un allentamento dei vincoli senza alterare gli equilibri finanziari e senza comportare oneri aggiuntivi.*



### 30- Progressioni verticali

1. All'articolo 24 del Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 è aggiunto il seguente comma:

*“3-bis. Nelle amministrazioni sottoposte a limitazioni alle assunzioni, al fine di garantire la tutela delle straordinarie esigenze di interesse pubblico, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale è consentita, in relazione alla necessità di garantire lo svolgimento di funzioni di natura peculiare ed il coordinamento della finanza pubblica, la copertura di una quota non superiore al 50% dei posti vacanti mediante concorso interno, per titoli ed esami, riservato al personale avente i requisiti previsti per l'accesso dall'esterno.”*

#### Motivazione

*Il presente emendamento è finalizzato a ridefinire lo strumento della progressione di carriera, attraverso la rivisitazione dell'istituto del concorso interno; la copertura del posto mediante tale strumento, in linea con le recentissime manovre finanziarie, costituisce una soluzione molto più economica per l'Ente, che in tal modo sostiene solo l'onere connesso al differenziale di costo tra il vecchio inquadramento del dipendente ed il nuovo. Il costo delle progressioni è certamente inferiore rispetto al costo delle assunzioni ex novo; l'eventuale accoglimento dell'emendamento dunque risponderrebbe alle prioritarie esigenze di contenimento della spesa pubblica.*

*Al fine di rispondere agli orientamenti espressi dalla corte costituzionale, l'emendamento, in aggiunta alle disposizioni generali contenute nell'art. 24 del D. lgs n. 150/2009, introduce una deroga al principio del concorso pubblico delimitata in modo rigoroso, potendo tali deroghe essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse al buon andamento dell'amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle. (Corte cost. - sentenza 12 aprile 2012 n. 90).*



### 33- Patto di stabilità a saldo zero per il 2013 - 2014

1. All'articolo 11 dopo il comma 2, inserire il seguente comma:

*"2-bis. All'articolo 7 del decreto legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con legge del 1 agosto 2012, n. 122, aggiungere i seguenti commi:*

*I Comuni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con legge del 1 agosto 2012, n. 122, conseguono per gli anni 2013 e 2014 l'obiettivo strutturale realizzando un saldo finanziario in termini di competenza mista pari a zero."*

*Alla compensazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal comma 1 si provvede mediante corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189*

#### **Motivazione**

*Si propone per i comuni terremotati lo stesso trattamento riservato ai Comuni virtuosi ai fini del patto di stabilità, portando a zero il saldo-obiettivo per gli anni 2013 e 2014.*





### 34- Contributo a fronte di mancate entrate per effetto del terremoto.

All'articolo 8 del decreto legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con legge del 1 agosto 2012, n. 122, aggiungere il seguente comma

“\*\*\*numero\*\*\*. Al fine di compensare le minori risorse derivanti dagli eventi sismici, con riferimento a tributi ed entrate di natura patrimoniale diverse dall'imposta municipale propria, è attribuita alla gestione commissariale la somma di 25 milioni di euro per il 2012, da ripartire tra i comuni di cui al decreto legge 2012 n. 74, convertito con legge del 1 agosto 2012, n. 122, sulla base di criteri da determinarsi sulla base di accordo presso la Conferenza Stato - città e autonomie locali.”

### **Conseguentemente**

Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

### **Motivazione**

*Gli eventi sismici del maggio 2012 hanno determinato una contrazione delle entrate tributarie e patrimoniali dei Comuni colpiti, che hanno comunque dovuto far fronte alle aumentate esigenze del territori.*

*L'emendamento ha l'intento di determinare un contributo commisurato a tale perdita di risorse.*



### 35- estensione dell'accesso al credito per il pagamento di tributi

All'articolo 11, comma 7, [del d.l. 174 / 2012] dopo le parole "i titolari di reddito d'impresa" sono inserite le parole: "nonché gli esercenti di attività commerciali, arti e professioni, le ditte individuali e le società semplici,"

#### Motivazione

La proposta di integrazione mira a ricomprendere nei benefici connessi all'accesso agevolato al credito anche ulteriori tipologie di esercizio dell'attività economica rispetto ai soli "titolari di reddito d'impresa".



## Parte 4 – Modifiche alla disciplina dell'IMU

### 36- Soggetto attivo dell'IMU e applicazione dell'imposta agli immobili di proprietà comunale

1. All'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

*"1-bis. L'imposta municipale propria è dovuta al comune per gli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio. L'imposta non è dovuta per gli immobili di cui il comune è proprietario ovvero titolare di diritti di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul proprio territorio. In nessun caso il comune è tenuto a versare la quota di imposta riservata allo Stato di cui al comma 11.*

*1-ter. L'imposta municipale propria dell'unità immobiliare abitativa che costituisce abitazione principale di almeno uno dei possessori è dovuta per intero al comune nel quale tale possessore ha la propria residenza. In caso di più di un possessore nelle condizioni di cui al periodo precedente con riferimento a diversi comuni, l'imposta è dovuta per intero al comune nel cui territorio si colloca la maggior parte della superficie.*

*1-quater. Le unità immobiliari costruttivamente e funzionalmente unitarie, suddivise in una pluralità di unità catastali unicamente per effetto della loro collocazione sul territorio di più di un comune, si considerano unitariamente ai fini dell'applicazione dell'IMU e la relativa rendita catastale è quella derivante dalla somma delle rendite attribuite alle unità catastali componenti, ovvero, se attribuita, a quella determinata dall'agenzia del territorio ai soli fini fiscali."*

\*\*\*\*Il comma 1-bis necessita di copertura per 303,6 mln. di euro

### Motivazione

*La proposta di integrazione della disciplina dell'IMU punta ad esplicitare l'indicazione del comune a cui l'imposta è dovuta in relazione alla collocazione degli immobili oggetto dell'imposta, secondo la prevalenza della superficie, nei casi di collocazione al confine tra due territori. Il criterio viene altresì specificato (comma 1-ter) per il caso in cui l'immobile "di confine" costituisca abitazione principale di uno o più dei possessori e viene disposta la considerazione unitaria ai fini dell'IMU delle unità immobiliari frazionate dagli uffici territoriali dell'Agenzia del territorio unicamente per effetto dell'appartenenza al territorio di più Comuni.*

*Viene inoltre esplicitato il fatto che il Comune possessore di immobili siti nel suo territorio non è tenuto ad alcun pagamento dell'IMU, né con riferimento alla quota comunale, né per ciò che riguarda la quota di pertinenza statale. Tale disposizione appare quanto mai necessaria in relazione all'interpretazione restrittiva che il Governo ha ritenuto di dare alla modifica al comma 11 recata dal d.l. 16 del 20102, in base alla quale "Non è dovuta la quota di imposta riservata allo Stato per gli immobili posseduti dai comuni nel loro territorio e non si applica il comma 17".*



*L'interpretazione governativa restringe la disapplicazione del comma 17 (che regola le variazioni compensative delle assegnazioni statali in ragione della differenza tra il gettito dell'IMU comunale e il gettito dell'ICI) alla sola quota dell'IMU statale teoricamente applicabile agli immobili di proprietà comunale non utilizzati per compiti istituzionali, computando tra le risorse dei Comuni anche la quota di gettito meramente figurativa che i Comuni dovrebbero a se stessi.*

*Essendo il comma 17 una norma di regolazione finanziaria, non appare ammissibile che vengano computate quali risorse acquisite da un Comune importi virtuali che non sono suscettibili di modificare la dotazione finanziaria dell'ente. Tale situazione espone l'attuale configurazione delle assegnazioni statali a rischio di contestazioni formali che dovrebbero essere prevenute risolvendo alla radice il problema.*



### 37- Obblighi di pagamento e dichiarazione per gli amministratori di condominio, comunioni e multiproprietà

1. All'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2012, n.201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2012, n.214, dopo il comma 12-ter sono aggiunti i seguenti:

*12-quater.* Per gli immobili indicati nell'articolo 1117, punto n. 2) del codice civile, oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dal condominio, a cura dell'amministratore, in sostituzione dell'obbligo gravante sui condomini.

*12-quinquies.* Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti reali di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, l'imposta municipale propria è dovuta dai titolari del diritto a tempo parziale. La dichiarazione deve essere presentata dal condominio o dalla comunione, a cura dell'amministratore, in sostituzione dell'obbligo gravante sui contribuenti.

*12-sexies.* L'amministratore del condominio o della comunione, nei casi indicati ai commi 12-quater e 12-quinquies, è tenuto al pagamento dell'imposta ed è autorizzato a prelevare l'importo necessario dalle disponibilità finanziarie comuni, attribuendo le quote di rispettiva spettanza a ciascun titolare, con addebito nel rendiconto annuale.

#### Motivazioni

*Nel passaggio dall'Ici all'Imu le norme sul pagamento dell'imposta, da parte dell'amministratore di condominio per le parti comuni di proprietà e per le quote di possesso nella multiproprietà, non sono più applicabili in quanto non richiamate. Il tema non viene affrontato dalla recente circolare 3/Df del MEF.*

*Nella vigenza della disciplina Ici, l'articolo 10, comma 4, ultimo periodo, del decreto legislativo 504/92, imponeva all'amministratore di presentare, per conto dei condòmini, la dichiarazione per le parti di proprietà comune accatastate in via autonoma (come l'alloggio del portiere, l'autorimessa e la sala riunioni). Il Ministero dell'Economia, con varie circolari (tra cui la 136/98), ha poi permesso all'amministratore di effettuare il pagamento unico, estendendo di fatto gli obblighi (e i poteri) concessi all'amministratore dalla norma di legge anche al versamento dell'imposta.*

*Per gli immobili con diritti di godimento a tempo parziale (multiproprietà), inoltre, l'articolo 19 della legge 388/2000 ha stabilito che l'amministratore della multiproprietà fosse tenuto al versamento dell'Ici, essendo a tal fine autorizzato a prelevare l'importo dalle disponibilità finanziarie del condominio o comunione, con addebito nel rendiconto annuale.*

*Gli adempimenti in capo all'amministratore sono stati mantenuti anche dopo la semplificazione prevista dall'articolo 37, comma 53, del decreto legge 223/2006 (che ha soppresso l'obbligo dichiarativo generalizzato ai fini dell'Ici), come si evince dal decreto ministeriale del 23 aprile 2008 che ha approvato l'ultimo modello di dichiarazione Ici. Nelle relative istruzioni si legge, infatti, che per le parti comuni "la dichiarazione va presentata dall'amministratore del condominio per conto di tutti i condomini"; invece per la multiproprietà "solo il pagamento dell'Ici va effettuato dall'amministratore del condominio o della comunione, mentre l'obbligo di presentazione della dichiarazione resta a carico dei singoli soggetti passivi".*



*Con il passaggio all'IMU, appare quanto mai opportuno dare sistemazione normativa agli obblighi dichiarativi e soprattutto di versamento. Infatti, per quanto riguarda le dichiarazioni il nuovo articolo 13, comma 12-ter, del decreto legge 201/2011, consente di utilizzare quelle già presentate ai fini Ici ed inoltre le disposizioni riguardanti il Modello unico informatico (MUI di cui al co. 53, art. 39, d.l. 223/2006, non citato dalla disciplina IMU) sembrano pacificamente recuperabili attraverso il decreto ministeriale di cui al citato comma 12-ter. Tale decreto potrà altresì stabilire "i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione", disciplinando almeno le proprietà comuni condominiali in armonia con il precedente regime, anche ai fini della dichiarazione del possesso insorto dal 1° gennaio 2012, il cui termine è fissato al 30 settembre 2012.*

*Tali eventualità appaiono comunque poco sostenute da un quadro normativo certo, mentre è essenziale assicurare con un norma di legge più esplicita ed organica l'attribuzione agli amministratori (sia dei condomini che delle multiproprietà) della responsabilità degli adempimenti di pagamento, oltre che dichiarativi, colmando la lacuna normativa a fini sia di semplificazione che di facilitazione delle attività di controllo degli adempimenti.*



### 38- Coniuge assegnatario di casa familiare non di proprietà dei coniugi

1. A norma dell'articolo 1, comma 2, legge 27 luglio 2000, n. 212, il diritto di abitazione disposto dall'articolo 4, comma 12-quinquies del decreto legge 2 marzo 2012 n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012 n. 44, deve intendersi riferito alla quota di possesso del coniuge non assegnatario e nei limiti di essa.

#### Motivazione

*L'art. 4, comma 12-quinquies del DL 2 marzo 2012 n. 16 convertito dalla legge 26 aprile 2012 n. 44 dispone che "ai soli fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria ..., l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione."*

*Nel rispetto dei principi di parità di trattamento e di capacità contributiva, si rende necessario confermare la limitazione d'ambito applicativo del diritto di abitazione alla quota di possesso del coniuge non assegnatario, privato della disponibilità dell'immobile, escludendo benefici fiscali a favore di soggetti terzi non destinatari degli effetti del provvedimento di separazione, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.*



### 39- Decorrenza del riconoscimento della ruralità dei fabbricati

1. A norma dell'articolo 1, comma 2, legge 27 luglio 2000, n. 212, gli effetti fiscali delle domande di variazione della categoria catastale presentate secondo la procedura disposta dal comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, si intendono prodotti a far tempo dalla domanda.

#### Motivazione

*Nel rispetto dei principi di efficacia della legge nel tempo, dettati dall'art. 11 delle Disposizioni sulla legge in generale, nonché dall'art. 3 della legge n. 212 del 27 luglio 2000 (Statuto dei diritti del contribuente), al fine di assicurare l'applicazione della legge nel rispetto della parità di trattamento dei contribuenti, si rende necessario dare soluzione ai dubbi interpretativi relativi agli effetti fiscali delle domande di variazione della categoria catastale volte al riconoscimento della ruralità, secondo la procedura disposta dal comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.*





#### 40- Interpretazione autentica del requisito di iscrizione alla previdenza agricola ai fini dell'IMU

1. Ai fini dell'applicazione dei benefici che prevedono il requisito di iscrizione alla previdenza agricola, nell'ambito della disciplina dell'imposta municipale propria e della sua anticipazione in via sperimentale per effetto dell'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il requisito medesimo si considera conseguito nei seguenti casi:

- a) imprenditori agricoli professionali che sono iscritti alla previdenza agricola ai fini del conseguimento di trattamenti pensionistici;
- b) persone che, avendo svolto attività agricole, sono fruitori di trattamenti pensionistici originati da tali attività, a condizione che tali trattamenti costituiscano almeno il 50 per cento del reddito complessivo conseguito nel biennio precedente e il terreno oggetto di agevolazione ai fini dell'imposta municipale propria non possa essere considerato edificabile a norma degli strumenti urbanistici vigenti.

#### Motivazione

*Il requisito di iscrizione alla previdenza agricola viene richiesto nell'ambito della disciplina dell'IMU "sperimentale" per la fruizione di due agevolazioni di notevole rilievo:*

- *l'applicazione del moltiplicatore ridotto (110 in luogo di 135) per la determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli (comma 5, art. 13, del d.l. 201 del 2011);*
- *la franchigia esente per i terreni agricoli di minor valore (fino a 6 mila euro) e l'abbattimento dell'imponibile per fasce (fino a 32 mila euro), di cui al comma 8-bis della norma citata.*

*La norma proposta appare necessaria in considerazione della scarsa definizione dell'attuale richiamo nelle norme che regolano l'IMU, con particolare riferimento:*

- *alla natura dei beneficiari che dovrebbe con maggior chiarezza essere circoscritta alle persone fisiche (già comprensive delle società di persone e delle cooperative in base a norme vigenti), come peraltro emerge dalla lettura della norma, seppur in modo non sufficientemente esplicito. La messa a punto è necessaria per evitare l'insorgere di contenzioso, nonché un indebito ampliamento delle agevolazioni;*
- *ai fondi ad uso agricolo non professionale dei pensionati dell'agricoltura, che nell'attuale quadro risulterebbero soggetti all'IMU senza alcuna agevolazione,*



## 41- Facoltà di regolamentazione dell'IMU da parte dei Comuni

1. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il comma 5 dell'articolo 9 è così sostituito:

"5. Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni possono con proprio regolamento:

a) introdurre l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal citato decreto legislativo n. 218 del 1997, e gli altri strumenti di deflazione del contenzioso, sulla base dei criteri stabiliti dal citato decreto legislativo n. 218 del 1997, prevedendo anche che il pagamento delle somme dovute possa essere effettuato in forma rateale, senza maggiorazione di interessi.

b) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;

c) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;

d) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;

e) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso;

f) stabilire ulteriori condizioni ai fini dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo della lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, riguardante i terreni considerati non fabbricabili, anche con riferimento alla quantità e qualità di lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola da parte dei soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 58 e del proprio nucleo familiare;

g) prevedere che una percentuale del gettito dell'imposta municipale propria sia destinata al potenziamento degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate, anche comprendendo nel programma di potenziamento la possibilità di attribuire compensi incentivanti al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento all'impianto e allo sviluppo delle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni con la legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni e integrazioni.

### Motivazione

*L'integrazione proposta recupera in modo esplicito alcune delle facoltà regolamentari vigenti ai fini dell'ICI, recate dall'articolo 59 del d.lgs. n. 446 del 1997. Oltre alla già prevista facoltà di introdurre l'accertamento con adesione, si tratta della possibilità di determinare in casi eccezionali diverse scadenze per il pagamento del tributo, di evitare l'applicazione di sanzioni in caso di pagamenti irregolari ma non insufficienti effettuati da un contitolare in luogo di un altro contitolare, di regolare alcuni aspetti particolari dell'imposizione sulle*



*aree edificabili (facoltà di rimborso per le aree divenute inedificabili, possibilità di definire valori parametrici per l'accertamento delle aree edificabili, determinazione di requisiti per poter considerare agricoli terreni edificabili a norma degli strumenti urbanistici vigenti); di confermare gli strumenti di incentivazione e potenziamento delle strutture dedicate alla gestione delle entrate comunali, ampliandone il campo alle attività di partecipazione all'accertamento dei tributi erariali.*



## Parte 5 – Tares

### 42- Proroga entrata in vigore Tares

Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011, n. 214, sostituire le parole "A decorrere dal 1° gennaio 2013" con le parole "A decorrere dal 1° gennaio 2014".

#### **Motivazione**

*Si chiede la proroga al 2014 per l'applicazione della nuova tassazione, in quanto disciplina complessa e che necessita di ulteriori modifiche.*



**51- Potestà regolamentare degli enti locali in materia di determinazione dell'importo minimo al di sotto del quale non si effettuano accertamenti.**

1. All'articolo 3, comma 11, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è aggiunto alla fine il seguente periodo: "Le regioni e gli enti locali possono disporre, nelle forme previste per gli atti di regolamentazione dei rispettivi tributi, un diverso importo ai fini dell'applicazione del comma 10, anche in relazione alle specificità dei tributi di propria rispettiva competenza. Tale eventuale regolamentazione non si applica alla riscossione di crediti già oggetto di iscrizione a ruolo."

**Motivazione**

*Nell'ambito dei tributi locali e regionali figurano fattispecie che comportano strutturalmente pagamenti di importo inferiore alla soglia indicata dalla norma. L'obbligo di generalizzata applicazione dell'importo minimo di 30 euro di cui al comma 10, art. 3, del d.l. 16/2012, non solo sembra incidere in modo incongruo sull'autonomia regolamentare e legislativa degli enti territoriali, ma potrebbe comportare l'introduzione surrettizia di una franchigia, anche in violazione dell'articolo 25 della legge n. 289 del 2002, con particolare riferimento al comma 2.*



## 52- Canone di occupazione servizi a rete

1. All'articolo 63, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, aggiungere il seguente punto 6:

“6. In caso di occupazioni per le quali il servizio viene erogato agli utenti finali da una società intermediaria e non dalla società proprietaria o concessionaria dell'impianto, il canone è dovuto da quest'ultima e per utenti finali si intendono i consumatori finali che ricevono il servizio dalla società intermediaria, aventi sede o domicilio nel comune”.

### Motivazione

La proposta di emendamento tende a superare le problematiche applicative connesse alle occupazioni con servizi a rete laddove questi ultimi sono erogati da un soggetto diverso dal concessionario.

In questo caso infatti, il concessionario quale soggetto passivo, denuncia un numero esiguo di utenti "business" che provvedono a fornire il servizio all'utente finale, utilizzando la rete del concessionario stesso.

L'emendamento proposto pone rimedio alla sistematica sottovalutazione degli imponibili, risolvendo in modo logicamente ed equitativamente corretto il dubbio in merito alla corretta modalità di applicazione della Cosap a seguito della riforma recata dal D.Lgs. n. 164 del 2000, chiarendo che tenuto al versamento sia il soggetto proprietario o concessionario della rete, così come peraltro statuito anche dalla Corte di Cassazione nella sentenza 30 marzo 2012, n. 5130.



### 43- Riferimenti istitutivi del Tares

1. Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole da "svolto mediante l'attribuzione" a "legge 14 settembre 2011, n. 148," sono sostituite dalle seguenti: "svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale."

#### Motivazione

*La sentenza della Corte costituzionale n. 199 del 17-20 luglio 2012 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4 del d.l. 138 del 2011 (Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa dell'Unione europea).*

*Appare pertanto necessario evitare il riferimento alle modalità di svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti "mediante l'attribuzione di diritti di esclusiva" che rimandano al comma 1 del testo giudicato illegittimo.*

*Il riferimento proposto si conforma, senza dare adito a possibili contraddizioni o incertezze, alla vigente normativa ambientale di cui agli artt.198 e seguenti del d.lgs. n.152 del 2006, nell'ambito del quale è prevista a regime un compartecipazione (e non più una competenza esclusiva) del Comune alla gestione e regolazione del servizio di gestione dei rifiuti.*



#### 44- Superficie assoggettabile al tributo sui rifiuti e sui servizi indivisibili (TARES)

1. All'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 9 è così sostituito:

«9. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al comma 12. La superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa sui rifiuti urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, o della Tariffa di igiene urbana prevista dall'art. 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, o dall'art. 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Restano ferme le procedure di interscambio informativo tra i comuni e l'Agenzia del territorio di cui all'articolo 1, comma 340, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. »

#### Motivazione

*L'emendamento proposto punta a rimuovere una delle principali criticità della normativa sul Tares, rappresentata dalla individuazione della superficie catastale come base di riferimento per il calcolo del tributo.*

*L'attuale dispositivo (comma 9 dell'articolo 14 del d.l. 201) crea infatti situazioni gravi di sperequazione e rischia di determinare problemi gestionali non facilmente superabili. Si pensi, in proposito, non solo alla necessità di individuare criteri e procedure particolari per gli immobili non qualificati con la relativa superficie negli archivi catastali, ma soprattutto alla difficoltà – che va tuttora considerata strutturale – di associare a ciascuna unità immobiliare la relativa superficie catastale in un contesto di grave disallineamento di tali archivi in materia di toponomastica e di numerazione civica, esterna ed interna, degli edifici urbani. Tali disallineamenti non sono superabili in tempi brevi e, pertanto, l'attuale dispositivo non può che portare a gravissime difficoltà gestionali e a disparità di trattamento nell'impianto del nuovo tributo.*

*In particolare, va osservato che la superficie catastale comprende parte della muratura dell'unità immobiliare censita e tale inclusione può portare a significative differenze tra due unità di identica superficie calpestabile, a seconda delle rispettive tipologie edilizie.*

*Inoltre, l'attuale formulazione del comma 9 prevede che "Per gli immobili già denunciati, i comuni modificano d'ufficio, dandone comunicazione agli interessati, le superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale a seguito di incrocio dei dati comunali, comprensivi della toponomastica, con quelli dell'Agenzia del territorio, secondo modalità di interscambio stabilite con provvedimento del Direttore della predetta Agenzia, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali."*

*Tale previsione evidenzia una grave incomprensione delle difficoltà sopra accennate, ipotizzando che l'Agenzia del territorio sia in grado di assicurare quell'allineamento informativo che può essere proficuamente realizzato soltanto sulla base di una complessa serie di attività di cooperazione – finora*





*rimaste purtroppo inattuato – e che pertanto non si presta nell'immediato a risolvere incombenti esigenze di certezza del prelievo e di semplicità negli adempimenti richiesti sia ai cittadini che agli uffici comunali.*

*La modifica proposta permette, da un lato, di acquisire al sistema Tares le dichiarazioni e gli accertamenti riferiti ai prelievi sui rifiuti attualmente vigenti, assicurando una efficace continuità operativa; dall'altro, permette di utilizzare la superficie catastale, nella misura cautelare dell'80%, in fase di accertamento dell'evasione e dell'elusione, come presunzione semplice nel caso in cui il Comune non sia in grado di effettuare misurazioni dirette.*



#### 45- Autorità competente per l'approvazione del Piano finanziario

1. Alla comma 32 dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole "dall'autorità competente" sono sostituite dalle parole: "dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia"

#### Motivazione

*Nell'attuale formulazione, il comma 23 prevede che il piano finanziario annuale, presupposto essenziale per la determinazione delle tariffe di applicazione del Tares per la componente rifiuti, sia approvato "dall'autorità competente". Si tratta di una formulazione generica che si presta a possibili contestazioni in sede di contenzioso, che – se giudicate meritevoli di ascolto – colpirebbero il fondamento stesso del prelievo. Appare pertanto opportuno menzionare espressamente il consiglio comunale quale autorità preposta all'approvazione del Piano finanziario, facendo salva l'eventualità che le norme vigenti (nazionali o regionali) indichino una diversa autorità in tale materia (ATO e altri simili organismi di gestione di area vasta).*



## Parte 6 – Altre norme sui tributi comunali

### 46- Modifiche alla disciplina dell'imposta di soggiorno (art. 4, d.lgs. n. 23 del 2011)

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni, la cui efficacia decorre dal 2013:

a) al comma 1,

- i. al primo periodo, le parole: "capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte", sono soppresse;
- ii. dopo le parole "in proporzione al prezzo", aggiungere le seguenti "o alla classificazione delle strutture ricettive";

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:

*"1-bis.* I gestori delle strutture ricettive sono responsabili del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

*1-ter.* Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a Roma Capitale. Restano ferme le misure di imposta stabilite dall'articolo 14, comma 16, lettera e) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

*1-quater.* Alle spese finanziate con il gettito dell'imposta di soggiorno non si applicano limiti ed i divieti di cui al comma 8 dell'articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

c) al comma 3, primo periodo, le parole da "Con regolamento da adottare" fino a "nel predetto regolamento" sono abolite; l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

"Nell'anno di istituzione, l'imposta si applica a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo all'emanazione del relativo regolamento comunale, salva l'eventuale indicazione di data successiva nel regolamento medesimo. Le variazioni delle tariffe disposte dal comune entro i termini di legge, ma successivamente al primo gennaio dell'anno di riferimento delle variazioni medesime, decorrono dal mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di variazione.

d) al comma 3.bis, dopo le parole "comuni nel cui territorio insistono isole minori", aggiungere "o che sono sedi di Autorità portuale di cui all'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, o comunque sedi di porti di categoria II, classi I, II e III di cui alla classificazione recata dall'articolo 4 della medesima legge"



## Motivazione

*Con la proposta di emendamento in esame viene superata la difficoltà derivante dalla previsione dell'art. 4 del decreto legislativo n. 23 del 2011 ("Federalismo municipale") di un regolamento statale attuativo per l'imposta di soggiorno, pur istituita dal citato decreto.*

*La perdurante assenza del regolamento attuativo, previsto "entro sessanta giorni" dall'emanazione del decreto legislativo, è infatti suscettibile di determinare difficoltà applicative di qualche rilevanza che potrebbero comportare l'insorgere di contenzioso tra le categorie più direttamente interessate e i Comuni che stanno procedendo a deliberare il nuovo tributo secondo le attuali previsioni di legge.*

*In particolare, con le disposizioni proposte:*

- *viene precisato il ruolo dei gestori delle strutture ricettive quali responsabili del pagamento del tributo con facoltà di rivalsa sul soggetto passivo;*
- *vengono espressamente richiamate le norme di rilievo generale applicabili con riferimento alla gestione dell'imposta (accertamento, riscossione, rimborsi e sanzioni);*
- *viene estesa a tutti i Comuni la facoltà di adozione del tributo, superando difficoltà applicative dovute alla precedente indicazione delle Unioni di Comuni quali possibili soggetti attivi e alla limitazione ai Comuni turistici o città d'arte sulla base di "elenchi regionali" che in molte regioni non risultano deliberati;*
- *le spese finanziate con l'imposta vengono escluse dalle limitazioni dettate dal d.l. 78 del 2010 (art. 6, comma 8), in modo pienamente aderente alle recenti sentenze della Corte Costituzionale (Sentenze nn.159/2008, 182/2011 e 139/2012), laddove si stabilisce che "Questi vincoli possono considerarsi rispettosi dell'autonomia delle Regioni e degli enti locali quando stabiliscono un «limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa»." Tale prescrizione nel caso specifico risulterebbe invece ignorata, poiché che tra le spese sottoposte ai forti vincoli di cui al d.l. 78 figurano quelle per fiere, expo e promozione che assumono particolare rilievo in materia di interventi a sostegno del turismo locale.*

*Le modifiche proposte permettono dunque ai Comuni di poter deliberare sulla base di un quadro normativo di riferimento certo ed ancorato alla disciplina generale delle entrate tributarie degli enti locali.*

*La norma opera a decorrere dal 2013, anno di riferimento per le modifiche regolamentari che i Comuni vorranno adottare, e riprende per la quasi totalità i contenuti di una proposta di fonte governativa circolata a febbraio 2012 nel corso dell'esame parlamentare del d.l. 16.*



#### 47- Integrazione dei criteri direttivi dell'imposta municipale secondaria

All'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera a), le parole “, anche a fini pubblicitari” sono abolite;

b) al comma 2, dopo la lettera a) è inserita la lettera:

“a-bis) nel caso di impianti pubblicitari di qualsiasi tipo, nonché di insegne di esercizio di superficie complessiva superiore a cinque metri quadrati, anche se installati su suolo privato, il presupposto del tributo, in luogo dell'occupazione, è l'esposizione pubblicitaria misurata in ragione della dimensione del messaggio pubblicitario e delle caratteristiche dell'impianto, sulla base di metodi appropriati in relazione alle diverse tipologie di impianti;”

c) al comma 2, alla lettera d) sono abolite le parole “le sanzioni” e dopo la medesima lettera è aggiunta la seguente:

“d-bis) Le sanzioni sono determinate sulla base dei principi di cui ai decreti legislativi numeri 471, 472, e 473 del 1997, nonché tenendo conto delle modalità attualmente previste per la tassa sull'occupazione di spazi e aree pubbliche e per l'imposta comunale sulla pubblicità”;

d) al comma 2, dopo la lettera f) sono aggiunte le seguenti lettere:

“g) il regolamento determina le misure delle indennità di occupazione, commisurate alle tariffe che sono comunque applicabili, nei casi di abusivismo;

h) conferma degli obblighi di regolamentazione comunale delle modalità e dei requisiti per le concessioni di spazi pubblici e per l'esposizione o gestione dei mezzi pubblicitari.”

#### Motivazione

*La proposta di emendamento punta a rivedere alcuni aspetti dei criteri direttivi dell'IMU secondaria (art. 11 del d.lgs. 23), al fine, in primo luogo, di permettere una corretta applicazione della nuova imposta sull'esposizione pubblicitaria in quanto tale (ad opera di impianti e mezzi di qualsiasi tipo, sia che insistano su aree private che su suolo pubblico). L'attuale formulazione si presta all'interpretazione che la nuova imposta sia applicabile esclusivamente in ragione dello spazio pubblico occupato, a discapito di una effettiva graduabilità del prelievo sui mezzi ed impianti pubblicitari in funzione del sacrificio in termini di spazi pubblici e di paesaggio urbano e della relativa ritraibilità economica (benefici derivanti dall'uso privato).*

*Vengono inoltre proposte alcune integrazioni dei criteri direttivi relativamente al trattamento dell'abusivismo (esplicita menzione dell'istituto dell'indennità di occupazione in caso di occupazioni o impianti abusivi) e alla conferma espressa dell'obbligo di regolamentazione comunale per le concessioni di spazi pubblici e per l'installazione di impianti pubblicitari.*



#### 48- Partecipazione dei Comuni all'accertamento fiscale e contributivo

All'articolo 2, comma 10, lettera b, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo le parole "tributi statali", inserire le parole "e delle sanzioni civili applicate sui contributi recuperati".

#### Motivazione

*Nell'ambito della normativa sulla partecipazione dei Comuni all'accertamento fiscale e contributivo, il decreto legislativo n. 23 del 2011 (federalismo municipale) ha aumentato la percentuale del maggior gettito recuperato destinata al Comune che ha concorso al recupero al 50%, con riferimento letterale ai soli "tributi statali". Il decreto legge n. 78 del 2010 ha ampliato il campo di applicazione della partecipazione anche al recupero dei contributi sociali evasi, attraverso una modifica del d.l. 203 del 2005.*

*Successivamente, infine, il d.l. 138 del 2011, nell'aumentare per il periodo 2012-2014 la quota incentivante riservata al Comune al 100% dei maggiori gettiti recuperati, ha fatto riferimento al d.lgs. 23, limitando pertanto anche il campo di applicazione di questo intervento migliorativo ai soli recuperi tributari.*

*Essendo insito nella ratio di tutti i provvedimenti in materia l'intento di incentivare maggiormente la partecipazione ai recuperi fiscali in generale, si ritiene necessario ed opportuno uniformare le misure dell'incentivazione in questione. Tale uniformazione appare tanto più auspicabile in considerazione della maggiore complessità dell'intervento comunale nell'ambito dell'accertamento che è anche attualmente meno consolidata nelle metodologie operative.*



#### 49- Estensione agli enti locali della procedura di prenotazione a debito in materia di contributo unificato nel processo tributario

1. All'articolo 12, comma 5, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, sono aggiunte alla fine le parole: “, nonché agli enti locali, alle regioni e alle relative società concessionarie abilitate alla rappresentanza dei predetti enti nel processo tributario.”

#### Motivazione

*L'art. 37, comma 6, del decreto legge n.98 del 2011 ha modificato il D.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (Testo Unico delle spese di giustizia), estendendo l'applicazione del contributo unificato anche al processo avanti le Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali, in sostituzione dell'applicazione dell'imposta di bollo. Pertanto, ai sensi del nuovo comma 6-quater dell'art. 13 del Testo Unico citato, per i ricorsi principale e incidentale proposti avanti le Commissioni Tributarie è dovuto il contributo unificato in maniera scaglionata, a seconda della fascia di valore in cui si colloca la controversia.*

*Va altresì ricordato che, prima delle modifiche introdotte dal citato art. 37 del d.l. n. 98/2011, le spese di giudizio relative al contenzioso tributario erano assolte mediante l'imposta di bollo versata dal contribuente, mentre per gli atti giudiziari degli enti locali vigeva l'esenzione assoluta dalla citata imposta, così come stabilito dall'art. 5, comma 1 della tabella allegato B al D.P.R. n.642/72.*

*Appare pertanto sostenibile la ricorrenza dell'esenzione per gli enti locali anche dal contributo unificato relativamente ai processi promossi dal Comune, pur essendo opportuno un espresso chiarimento interpretativo o legislativo in merito. L'esenzione dal contributo unificato, infatti, trova, in primo luogo, fondamento normativo nell'art. 10, comma 1, del D.P.R. n.115/2002, il quale prevede che non sia soggetto al contributo unificato il processo già esente dall'imposta di bollo secondo previsione legislativa e senza limiti di competenza o di valore, per cui il processo tributario d'appello promosso dall'Ente Locale non dovrebbe scontare il contributo stesso. A ciò si aggiunga che l'articolo 5, comma 1 della tabella allegato B al D.P.R. n. 642/1972, citato, nel testo oggi vigente, prevede l'esenzione dall'imposta di bollo per tutti gli atti e copie del procedimento di accertamento e riscossione di qualsiasi tributo, dichiarazioni, denunce, atti, documenti e copie presentati ai competenti uffici ai fini dell'applicazione delle leggi tributarie, con esclusione dei soli ricorsi, opposizioni ed altri atti difensivi del contribuente.*

*In secondo luogo, si reputa che la prenotazione a debito operi anche a favore degli Enti Locali, in quanto nella locuzione “amministrazione pubblica”, di cui è cenno nell'art.158 del Testo Unico sulle spese di Giustizia, debbono ricomprendersi tanto le Agenzie quanto gli Enti Locali, e ciò contrariamente a quanto ritenuto dalla circolare del 21 settembre 2011 n.1/DF del Ministero dell'Economia e Finanze, la quale specifica che, ai fini della prenotazione a debito del contributo unificato nel processo tributario in cui è parte l'amministrazione, sono da intendersi amministrazioni dello Stato soltanto i Ministeri Centrali e i loro uffici periferici, cui sono equiparate le Agenzie fiscali che gestiscono tributi erariali, escludendo dunque gli enti locali.*

*L'esplicita estensione dell'istituto della prenotazione alle Agenzie fiscali ad opera del d.l. 16 del 2012, costituisce una conferma della necessità di ricomprendere anche gli enti locali e le regioni nell'istituto in questione, escludendo ogni necessità interpretativa.*



## 50- Riduzione dell'aliquota dell'accisa sull'energia elettrica per l'illuminazione pubblica

All'articolo 1, comma 1 del DM 30 dicembre 2011, aggiungere il seguente periodo: "I consumi per l'illuminazione pubblica e per l'esercizio delle attività di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica rimangono assoggettati all'aliquota dello 0,0031 per ogni chilowattora".

### Motivazione

*La soppressione dell'addizionale comunale all'accisa sull'energia elettrica, effettuata, per le Regioni a statuto ordinario con il decreto legge 201/2011, convertito nella legge n. 214/2011, e per le Regioni a Statuto speciale dal decreto legge 16/2012, ha comportato un corrispondente aumento dell'accisa erariale in tutto il territorio nazionale.*

*In particolare, l'accisa in questione, per effetto del DM 30 dicembre 2011, è passata da 0,0031€/kwh a 0,0121/kwh, registrando un aumento del 75 per cento. Dalla disposizione appena citata, tuttavia, non è esclusa l'illuminazione pubblica a carico dei Comuni che, ad oggi, sconta la piena aliquota. Ciò è dovuto al venir meno dell'esenzione relativa ai consumi per l'illuminazione pubblica, espressamente prevista per le addizionali (in particolare la quota provinciale) e comporta un conseguente aggravio economico per i Comuni in quanto enti preposti all'illuminazione pubblica, stimabile in ben 58 milioni di euro all'anno.*

*La riduzione dell'aliquota per l'illuminazione pubblica riporta il prelievo sui Comuni – principali destinatari del beneficio – al livello precedente all'abolizione delle addizionali, cioè al livello della previgente misura dell'accisa erariale.*

*Ciò risponde all'evidente esigenza di assicurare la neutralità degli effetti dell'abolizione dell'addizionale provinciale e comunale, il cui gettito viene infatti inglobato nei trasferimenti erariali o nei fondi del federalismo fiscale destinati ai Comuni e alle Province. Tale esigenza appare tanto più importante alla luce degli ulteriori vincoli finanziari e riduzioni di risorse (meno 2,5 miliardi di euro nel solo 2012), che i Comuni subiscono per effetto delle manovre dell'ultimo biennio.*





ALL-C P.3  
CU  
CONSEGNATO NELLA SEDUTA  
DEL .....25 OTT. 2012.....



Unione Province d'Italia



UPI

DOCUMENTO ED EMENDAMENTI SU  
A C5520

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO LEGGE 10 OTTOBRE 2012 N. 174  
RECANTE

***“disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali,  
nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012.*”**

Conferenza Unificata

25 ottobre 2012

## **LE MODIFICHE AL TESTO UNICO IN MATERIA DI CONTROLLI ED INTRODUZIONE DEL FONDO PRE-DISSESTO**

Le Province, come è ormai a tutti noto, sono state oggetto di un profondo e celere processo di riordino che ha preso avvio con il dl.201/11, successivamente modificato ed integrato dalle disposizioni contenute nell'art. 17 del decreto legge n.95/12 c.d. spending review. Entro la fine del mese di ottobre il Governo provvederà, con un proprio atto, a riordinare gli enti secondo le proposte avanzate dalle Regioni, sulla base delle considerazioni formulate all'interno dei Cal, e secondo i criteri adottati dal Governo con la deliberazione del 20 luglio scorso.

Il decreto in esame interviene in maniera puntuale sul sistema dei controlli interni sia delle Regioni che degli enti locali. Per quanto concerne gli enti locali, si modifica il TUEL, introducendo obblighi di trasparenza delle spese dell'ente, blindando il responsabile del servizio finanziario, sottraendolo di fatto all'autonomia organizzativa dell'ente riconducendolo sotto il controllo della Ragioneria Generale dello Stato, aggravando tutti i procedimenti relativi alla formazione degli atti ingessando l'ordinaria gestione amministrativa e contabile, e rafforzando in maniera considerevole il ruolo della Corte dei conti, che diventa soggetto responsabile dei controlli preventivi di legittimità, snaturando le modalità ed i contenuti collaborativi già previsti dalla disciplina vigente, venendo accentuati i controlli di natura ispettiva anche con strumenti di dubbia conformità e legittimità rispetto al quadro costituzionale.

Viene altresì modificata la disciplina del fondo di riserva e dell'avanzo di amministrazione e si incrementano le funzioni e i poteri dell'organo di revisione.

Viene prevista (art. 243 bis del TUEL) una nuova procedura per consentire agli enti che si trovino in condizioni di squilibrio strutturale di bilancio di procedere ad un riequilibrio finanziario pluriennale. Viene pertanto creato (art. 243 ter del TUEL) il fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario, quasi una sorta di procedura di pre-dissesto.

Tale fondo viene dotato di 30 milioni di euro per l'anno 2012, 100 per il 2013 e 200 per ciascuno degli anni dal 2014 al 2020.

### **GLI INTERVENTI DI CARATTERE FINANZIARIO**

Il decreto legge opera una importante rivisitazione delle riduzioni di risorse spettanti ai Comuni, come originariamente previsto dal decreto legge n.95/12, di fatto non operando il taglio dei 500 milioni, ma trasformando tale riduzione in estinzione anticipata del debito. Analoga disposizione non viene invece prevista per le Province nonostante la evidente sperequazione del contributo richiesto come più avanti specificato.



Le disposizioni di carattere finanziario sono infatti, evidentemente, quelle che maggiormente suscitano perplessità e che si ritiene debbano essere fortemente modificate.

In tale senso appare opportuno operare una sintetica ricognizione della situazione finanziaria delle Province, già ampiamente e abbondantemente rappresentata dall'UPI ai Ministeri dell'Economia e dell'Interno, in sede tecnica ed in sede politica, già all'indomani dell'approvazione, da parte del Consiglio dei Ministri, del decreto legge n.95/12.

Successivamente al varo del decreto legge n. 95/12 c.d. Spending review infatti l'UPI ebbe modo di sollecitare l'attenzione del Parlamento, ed in particolare delle Commissioni Bilancio di Camera e Senato, sull'entità complessiva della manovra posta in carico al comparto Province: 500 milioni per il 2012 e 1000 miliardi a partire dal 2013, una somma innanzitutto spropositata non solo per il complessivo bilancio di tutte le province, ma vistosamente iniqua se raffrontata al taglio originariamente previsto (e ora praticamente eliminato) per i Comuni:

	CONSUMI INTERMEDI 2011	SPESA CORRENTE 2011
COMUNI	25.896.336.502	51.744.562.572,78
PROVINCE	3.788.071.881	8.454.113.631,52

I consumi intermedi delle province sono pari ad 1/7 rispetto a quelli dei comuni, e le spese correnti sono 1/6. Ci si chiede con quale *ratio* sia stato previsto che il taglio di 500 milioni di euro per il 2012 potesse essere uguale per comuni e province (salvo essere poi successivamente superato solo per i comuni).

Fortissime criticità sono state poi rappresentate in ordine alla metodologia con la quale sono stati individuate le "spese aggredibili": i consumi intermedi (intesi come intervento 2,3 e 4 della spesa corrente) racchiudono al loro interno anche le spese sostenute dalle Province per funzioni delegate, in particolar modo il trasporto pubblico locale, la formazione professionale nonché la gestione e smaltimento rifiuti per le Province della Campania. Si tratta dunque di voci incompressibili per definizione essendo tali funzioni finanziate in entrate dalle Regioni (per tpl e formazione professionale) ovvero assegnate con legge statale alle Province (per quanto riguarda la gestione rifiuti). Si sottolinea che questi sono grossolanamente definiti consumi intermedi, ma in realtà sono servizi e beni finali destinati alle collettività.

Si evidenzia inoltre come nei consumi intermedi non sia ricompreso l'intervento 5 della spesa, relativo ai trasferimenti correnti ad enti, istituzioni, società ed altri soggetti. Tale scelta assume aspetti contraddittori sia rispetto ad una equa ripartizione dei tagli, sia relativamente alla riqualificazione della spesa pubblica. Ed ancor più, in questa ottica, appare singolare come non sia stata considerata la spesa di personale (intervento 1) e la



relativa incidenza sulla spesa corrente complessiva, in aperta contraddizione con tutte le politiche di contingentamento della spesa per il personale.

In diverse occasioni istituzionali tali forti perplessità sono state rappresentate dall'UPI, unitamente alla insostenibilità del taglio che addirittura nel disegno di legge di stabilità sono state aggravate di altri 200 milioni dal 2013, portando ad una riduzione complessiva a carico delle Province di ben 1,2 miliardi!

Proprio per meglio supportare questo, l'UPI ha condotto una indagine tra le Province italiane, per verificare la situazione e la previsione di bilancio a fronte dei tagli operati secondo il criterio dei consumi intermedi, così come previsto dal comma 7, art. 16 del decreto legge spending review.

A 103 Province monitorate (le Province del Friuli non sono interessate dai tagli in maniera diretta ex art. 16, comma 7 del decreto) attraverso un questionario somministrato nel mese di settembre, è stato chiesto di valutare la propria situazione finanziaria, in termini di equilibrio di bilancio ed anche in ordine alla concreta possibilità di conseguire gli obiettivi di patto di stabilità interno, sulla scorta dell'ipotesi di taglio secondo il criterio introdotto dal Commissario Bondi, in assenza di risorse provenienti dal patto di stabilità verticale e orizzontale predisposto dalle Regioni. In questo senso, infatti, giova ricordare che il decreto legge n. 16/12 ha incentivato il patto regionale verticale per i soli comuni, mettendo a disposizione delle Regioni ben 800 milioni di euro, esaurendo di fatto ogni possibile ulteriore spazio finanziario che le regioni potenzialmente possono mettere a disposizione delle Province.

Gli esiti di tale monitoraggio sono stati assai allarmanti: su 82 Province 19 hanno dichiarato di non riuscire a mantenere gli equilibri di bilancio, salvo la possibilità di utilizzare una rilevante parte di avanzo libero disponibile, altrimenti destinabile a riduzione del debito ovvero allo sviluppo economico attraverso investimenti; più della metà hanno dichiarato di non riuscire a rispettare il patto per il 2012 con uno sfornamento previsto pari a circa 500 milioni (anche a causa dell'applicazione dell'avanzo ai fini del riequilibrio).

70 Province hanno dichiarato di aver bloccato fin dal primo semestre 2012 i pagamenti di parte capitale ai fini del rispetto del patto (che tradotto in economia reale significa ritardo dei pagamenti alle imprese, con conseguente rischio di fallimento, nonché mancato pagamento di IVA e dunque mancato incasso da parte dell'erario).

Il monitoraggio ha riguardato anche la situazione degli equilibri per il 2013 nonché il peggioramento degli obiettivi di patto, ma entrare analiticamente nelle risposte appare superfluo, visti e considerati i dati forniti relativi all'anno in corso.



I numeri possono parlare da soli:

	consumi intermedi lordi interventi 2, 3 e 4	taglio 2012	taglio 2013	taglio 2013 come da ddl stabilità
NAPOLI	346.156.880	45.690.379	91.380.758	109.656.910
ROMA	211.453.586	27.910.451	55.820.901	66.985.081
TORINO	198.958.566	26.261.192	52.522.384	63.026.861
MILANO	147.384.682	19.453.786	38.907.573	46.689.087
SALERNO	112.654.456	14.869.630	29.739.260	35.687.112
CASERTA	103.322.627	13.637.892	27.275.783	32.730.940
FIRENZE	96.494.880	12.736.675	25.473.350	30.568.020
GENOVA	85.217.604	11.248.150	22.496.301	26.995.561
I BARI	73.449.567	9.694.849	19.389.697	23.267.637
BRESCIA	72.767.118	9.604.770	19.209.540	23.051.448
POTENZA	62.363.770	8.231.598	16.463.196	19.755.835
BERGAMO	53.707.917	7.089.084	14.178.167	17.013.801
PADOVA	50.257.349	6.633.632	13.267.264	15.920.717
VERONA	49.340.798	6.512.653	13.025.307	15.630.368
CATANIA	48.294.351	6.374.529	12.749.059	15.298.870

E' evidente che ciò comporterà, se i tagli non verranno ridotti, ad una generalizzata situazione di disequilibrio dei bilanci, ad un progressivo sfioramento del patto di stabilità per le Province già rispetto agli obiettivi del 2012 e dunque all'avvio di una fase di pre-dissesto.

E' di tutta evidenza, dunque, che le politiche finanziarie a carico delle Province, determinate con le ultime manovre (decreto legge 78/10 e dl 201/12 fino al dl 95/12) hanno gravemente compromesso gli equilibri finanziari degli enti.

Di tale situazione, più e più volte rappresentata nelle sedi istituzionali (e totalmente sottovalutata da Governo e Parlamento) occorre prendere atto per introdurre, in occasione della conversione del decreto oggetto di analisi nel presente documento, tutte le possibili modifiche volte a garantire la sostenibilità delle ordinarie attività delle Province, soprattutto in una fase istituzionale assai delicata quale quella odierna, che vede il Governo impegnato in una serie di interventi normativi destinati a mutare profondamente l'assetto amministrativo del Paese in un lasso temporale probabilmente assai ridotto e dunque foriero di grandissima incertezza politico-amministrativa.

L'intendimento dell'UPI è quello di accompagnare il processo di riordino, a patto che questo processo venga reso effettivamente sostenibile da un punto di vista finanziario dal Governo e dal Parlamento, altrimenti si rischia procedere ad accorpamenti e ridefinizione di realtà amministrative di fatto agonizzanti sul piano economico.

Occorre tenere in debito conto, soprattutto per una adeguata e veritiera rappresentazione, soprattutto nelle sedi comunitarie, della rischiosa situazione in ordine allo sfioramento di un intero comparto di governo locale rispetto agli obiettivi assegnati, e non per cattiva gestione del singolo ente, ma per un carico di riduzione di risorse sproporzionato e che va



ad intaccare, si badi bene, non le risorse erariali destinate alle Province, bensì i tributi provinciali propri, che andrebbero a confluire nel bilancio erariale, in chiara contraddizione con l'art. 119 della Costituzione, senza contare lo scardinamento complessivo del federalismo fiscale (ad oggi tuttora vigente) previsto dalla legge delega n.42/09 e i successivi decreti legislativi attuativi.

In mancanza di modifiche sostanziali ai tagli lineare alle Province operati dal dl 95/12 è chiaro che la responsabilità del mancato rispetto del patto di stabilità e del dissesto di molte Province dovrà essere addebitata soltanto al Governo. Ciò sarà fatto valere in tutte le sedi istituzionali e legali.

In estrema sintesi, le principali criticità che si vogliono rappresentare attengono i seguenti aspetti:

- sostenibilità degli equilibri di bilancio
- sostenibilità degli obiettivi di patto di stabilità interno
- adeguatezza delle risorse per le funzioni proprie delle Province
- intollerabile acquisizione, da parte dell'erario, del gettito di tributi propri provinciali



## EMENDAMENTO

*Art. 1 (Rafforzamento della partecipazione della Corte dei Conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti territoriali)*

Al comma 8 sostituire le parole “la sana gestione finanziaria degli enti” con le seguenti “gli equilibri finanziari attuali e futuri dell’ente”

Al comma 9 eliminare le parole “di violazione di norme finalizzate a garantire la sana gestione finanziaria”

### MOTIVAZIONI

*L'emendamento intende finalizzare l'intervento della Corte dei Conti in caso di irregolarità e pregiudizio in ordine agli equilibri finanziari e non ad un situazione più generale e indefinita di “sana gestione finanziaria”*



## EMENDAMENTO

*Art. 3 (Rafforzamento dei controlli in materia di enti locali)*

Al comma 1 lettera c)  
Eliminare l'intera lettera c)

### MOTIVAZIONE

*La previsione di una diretta dipendenza del responsabile del servizio finanziario dell'ente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze appare una eccessiva ingerenza rispetto all'autonomia gestionale ed amministrativa dell'ente.*





## EMENDAMENTO

*Art. 3 (Rafforzamento dei controlli in materia di enti locali)*

Al comma 1 lettera d) (PRINCIPALE)

All'articolo 147-bis eliminare i commi 2 e 3

Al comma 1 lettera d) (SUBORDINATA)

All'art .147 bis comma 2 eliminare le parole "sotto la direzione del segretario"; eliminare l'ultimo capoverso

### **MOTIVAZIONE**

*Non si rinviene ragione di introdurre un ulteriore controllo successivo che appare ultroneo ed inefficace rispetto ad un sistema di controlli già esistente e diffuso nell'ente che fa capo alla responsabilità delle figure apicali, ed esistendo i controlli esterni.*



## EMENDAMENTO

*Art. 3 (Rafforzamento dei controlli in materia di enti locali)*

Al comma 1 lettera d)

Art. 147 quater, comma 4, eliminare le parole “secondo la competenza economica”

### **MOTIVAZIONE**

*L'emendamento si giustifica in quanto si dovrà applicare l'apposito principio sul bilancio consolidato che dovrà essere approvato in adozione dei contenuti previsti dal dlgs. 118/11*



## EMENDAMENTO

### *Art. 3 (Rafforzamento dei controlli in materia di enti locali)*

Al comma 1 lettera e)

Art. 148 comma 1 eliminare le parole “nonché il piano esecutivo di gestione, i regolamenti e gli atti di programmazione e pianificazione degli enti locali”;

Art. 148 comma 1 eliminare l'intero capoverso da “per i medesimi controlli” fino a “imposte sui redditi”

### MOTIVAZIONE

*Gli atti di autonoma determinazione degli enti non possono essere invasi dalla Corte dei Conti, né può essere considerato congruo l'utilizzo della Guardia di Finanza per l'esercizio delle funzioni di controllo ordinario.*



## EMENDAMENTO

*Art. 3 (Rafforzamento dei controlli in materia di enti locali)*

Al comma 1 lettera f) punto 1

Articolo 153 – eliminare le parole “e tenuto conto degli indirizzi della Ragioneria Generale dello Stato applicabili agli enti locali in materia di programmazione e gestione delle risorse pubbliche

### **MOTIVAZIONE**

*Non è compatibile con l'autonomia degli enti locali la presenza di indirizzi della RGS in materia di programmazione e gestione delle risorse pubbliche*



## EMENDAMENTO

*Art. 3 (Rafforzamento dei controlli in materia di enti locali)*

Sopprimere il comma 1, lettera h)

### MOTIVAZIONE

*Si ritiene fortemente limitante il vincolo all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, come disciplinato dalla lettera h), comma 1, che ne impedisce l'uso in caso di utilizzo di entrate a specifica destinazione e in anticipazioni di tesoreria*



## EMENDAMENTO

*Art. 3 (Rafforzamento dei controlli in materia di enti locali)*

Al comma 1 lettera m)

Art. 234 – Eliminare l'intero comma 2-bis

### MOTIVAZIONE

*La nomina, da parte del Prefetto, di un presidente del collegio dei revisori , di concerto con i Ministeri dell'Interno e dell'Economia non appare assolutamente in linea con le prerogative di autonomia degli enti locali.*



## EMENDAMENTO

*Art. 3 (Rafforzamento dei controlli in materia di enti locali)*

Al comma 1 lettera r)

Art. 243 bis. Eliminare l'ultimo capoverso del comma 1

### MOTIVAZIONE

*Si ritiene un controsenso, proprio all'interno di un decreto che istituisce un fondo che sostanzialmente viene incontro alle esigenze di risanamento di enti in situazione finanziaria critica, impedire che a tale fondo possano accedere proprio quegli enti per i quali è stata accertata già una situazione di disagio da parte della sezione regionale della Corte dei Conti*



## EMENDAMENTO

### *Art. 3 (Rafforzamento dei controlli in materia di enti locali)*

Al comma 1 lettera r)

All'articolo 243-bis comma 9, dopo le parole "dotazione organiche" aggiungere il seguente periodo: "la riduzione delle spese di personale può essere ottenuta anche attraverso l'immediata applicazione delle misure di cui all'art. 2, comma 11, lett. a) del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge n. 135/12, ai lavoratori aventi i requisiti ivi previsti, in numero di unità non superiore al quindici per cento del personale in servizio." » "

### MOTIVAZIONE

*La disposizione consente di favorire l'esodo del personale in soprannumero ai limiti della pensione, a seguito della verifica delle dotazioni organiche di cui all'articolo 234, comma 1, del TUEL, senza attendere il DPCM previsto dall'art. 16, comma 8, del DL 95/12, per ottenere risparmi delle spese di personale previsti nella procedura di riequilibrio finanziario pluriennale.*





## EMENDAMENTO

*Art. 3 (Rafforzamento dei controlli in materia di enti locali)*

Al comma 1 lettera r)

Art. 243 quater: dopo la parola “composta” inserire le seguenti “oltre al rappresentante dell’ente” ed eliminare la parola “esclusivamente”.

### **MOTIVAZIONI**

*Appare quanto meno inopportuno che nella sottocommissione della Commissione di cui all’art. 155 , denominata Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, non sia prevista la rappresentanza dell’ente locale oggetto di risanamento.*



## EMENDAMENTO

*Art. 6 (Sviluppo degli strumenti di controllo della gestione finalizzati all'applicazione della revisione della spesa presso gli enti locali e ruolo della Corte dei Conti)*

Sopprimere i commi 1 e 2

### MOTIVAZIONE

*La previsione dell'utilizzo dei Servizi Ispettivi di Finanza pubblica della RGS appaiono fortemente invasivi rispetto all'autonomia degli enti locali, soprattutto a fronte di una generica analisi in ordine alla "economicità e organizzazione e sostenibilità dei bilanci", che sono oggetto di autonome scelte dell'ente*



## EMENDAMENTO

Dopo l'art. 8 inserire il seguente

*Articolo 8.bis*  
*(disposizioni integrative e correttive per le Province)*

1. Al primo capoverso del comma 7, art. 16 del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, le parole "500 milioni" sono sostituite dalle parole "400 milioni". Alla copertura finanziaria dell'onere derivante da tale disposizione si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un importo pari a 100 milioni delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 "Agenzia delle Entrate-fondi di bilancio"
2. Al comma 13 bis, art. 17 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.135 eliminare il secondo periodo.
3. E' soppresso l'art. 4, comma 12bis del decreto legge 2 marzo 2012, n.16. All'art. 7 comma 2, lett a) del decreto legislativo 6 settembre 2011 n.149, dopo le parole "pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo predeterminato" sono aggiunte le seguenti "e comunque per un importo non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo"

### MOTIVAZIONE:

*Per le motivazioni indicate nel documento in premessa, stante l'insostenibilità dei tagli a carico del comparto Province, occorre ridurre di 100 milioni il taglio per il 2012 e garantire che i 100 milioni previsti dall'art. 17 del decreto spending review siano liberi nel loro utilizzo.*

*L'emendamento di cui al comma 3 si rende necessario in caso in cui non si intenda ridurre l'importo del taglio a carico delle Province, e dunque si rende necessario ripristinare, all'interno del quadro sanzionatorio degli enti che non rispettano il patto di stabilità interno, il limite del 3% delle entrate correnti relativamente alla riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo dovuta calcolando la differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato.*

*In caso contrario, i molti enti che saranno costretti, in considerazione del quadro finanziario determinato dalle ultime manovre finanziarie, aggravate dal presente provvedimento, a non rispettare i limiti imposti dal patto, andranno, in maniera praticamente automatica, al dissesto l'anno successivo.*



## EMENDAMENTO

### Art. 9

*(Ulteriori disposizioni in materia di verifica degli equilibri di bilancio degli enti locali, di modifiche della disciplina IPT e di differimento dei termini IMU)*

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. Per l'anno 2012 il termine del 30 settembre previsto dall'articolo 193, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 15 dicembre 2012.

1-bis. Per l'anno 2012 il termine del 30 novembre previsto dall'art. 175, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 15 dicembre 2012.

### MOTIVAZIONI:

*La richiesta di slittamento di 15 dei termini per gli equilibri di bilancio e per l'assestamento è determinata dalla tardiva conoscenza delle riduzioni operate dal decreto legge n. 95/12, articolo 16, e dunque dalla necessità di operare i relativi passaggi formali negli organi dell'ente.*



## EMENDAMENTO

### Art. 9

*(Ulteriori disposizioni in materia di verifica degli equilibri di bilancio degli enti locali, di modifiche della disciplina IPT e di differimento dei termini IMU)*

Al comma 2, lettera a) dopo le parole “o intestatario del veicolo” aggiungere le seguenti “ovvero, nel caso di locazione finanziaria, inteso come soggetto locatario”.

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

**2.bis.** all'art. 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1998, n.446 è apportata la seguente modificazione: dopo il comma 11 è inserito il seguente: “11.bis – il punto 2 della tabella allegata al dm 27/11/1998 n. 435 è abrogato”.

**2.ter.** Le province autonome di Trento e Bolzano e la Regione Valle d'Aosta assicurano, per l'anno 2012, un concorso alla finanza pubblica, in termini di saldo netto da finanziarie con un ulteriore contributo di 100 milioni di euro ripartito in misura proporzionale sulla base delle maggiori entrate (immatricolazioni), registrate nel 2012 rispetto all'anno 2011, rivenienti nei predetti territori dall'applicazione dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT) di cui al decreto ministeriale 27 novembre 1998, n.435, relativa alla tariffa per gli atti soggetti ad IVA. Per l'anno 2012 il saldo obiettivo relativo al patto di stabilità interno per il comparto delle province è ridotto dell'importo di 100 milioni di euro.

**2.quater.** Con decreto del ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato Città ed autonomie locali, si provvede alla ripartizione tra le province della riduzione del saldo obiettivo di cui sopra tenendo conto del minor gettito registrato nel 2012 rispetto all'anno 2011 e riveniente nei predetti enti dall'applicazione dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT) di cui al decreto ministeriale 27 novembre 1998, n.435, relativa alla tariffa per gli atti soggetti ad IVA, in misura fissa in luogo della misura determinata secondo i criteri vigenti per gli atti non soggetti ad IVA .

### MOTIVAZIONE

*L'annosa questione dell'Imposta Provinciale di Trascrizione, collegata al mancato adeguamento delle Province a Statuto Speciale Trento, Bolzano ed Aosta, in ordine alla eliminazione della tariffa fissa per gli atti soggetti ad IVA, ha generato una fortissima migrazione delle società di noleggio e leasing verso quei territori che, in virtù della*



garanzia costituzionale dei loro statuti, ritengono di poter derogare alla norma statale. Con questi emendamenti da un lato si specifica che l'imposta deve essere versata nella Provincia di residenza del locatario e non del locatore, si elimina l'aggancio normativo della tariffa fissa ancora presente nella tabella del decreto ministeriale n. 435/98, e si prevede infine una procedura di recupero di tale maggior gettito da parte del Ministero dell'Economia a valere sulle maggiori risorse incassate dalle Province delle Regioni a Statuto Speciale a fronte di questa sorta di dumping fiscale.

L'emendamento consente, qualora non fosse possibile un recupero diretto delle risorse, una rimodulazione degli obiettivi del patto di stabilità interno per le Province che sono state maggiormente danneggiate dalle procedure di dumping fiscale.

Si sottolinea che nel 2012 le immatricolazioni per attività soggette ad IVA registrati nelle Province Autonome di Trento Bolzano e d Aosta hanno prodotto un minor gettito per il restante comparto delle Province stimabile in oltre 100 milioni di euro in termini di IPT e imposta Rcauto.

#### Alcuni dati

L'analisi si riferisce ai dati relativi al settore del noleggio, considerando il complesso delle immatricolazioni degli atti soggetti ad IVA il dato complessivo è destinato ad aumentare.:

NOLEGGI	GEN SETT 2011	GEN SETT 2012	SCOSTAMENTO FORMALITA'	SCOSTAMENTO %
ROMA	141.792	21.685	- 120.107	-85%
TRENTO	427	66.304	65.877	15428%
BOLZANO	132	66.654	66.522	50395%
AOSTA	6.813	30.685	23.872	350%
TORINO	376	581	205	55%
MILANO	18.066	8.620	- 9.446	-52%
FIRENZE	37.676	1.328	- 36.348	-96%
<b>totale</b>	<b>205.282</b>	<b>195.857</b>		

Periodo	Totale maggiori immatricolazioni Trento Bolzano Aosta	Imposta fissa 150,81	Minor gettito IPT Province Imposta proporzionale € 380 (ipotesi 80KW)	Minor gettito RCAUTO Province € 500 * 12,5% imposta € 63	Totale Minor gettito Province 2012
genn/sett	156.271,00	23.567.229,51	59.382.980,00	9.845.073,00	<b>69.228.053,00</b>
proiezione 31/12	256.000,00	38.607.360,00	97.280.000,00	16.128.000,00	<b>113.408.000,00</b>



## EMENDAMENTO

Dopo l'art. 9 inserire il seguente

### 9-bis (Disciplina dell'addizionale provinciale al tributo ambientale – Tares)

1. Dopo il comma 28 dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 aggiungere i seguenti :

28 – bis. I comuni riscuotono il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui al comma 28 contestualmente al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), di cui al comma 1 e devono riversare quanto riscosso nel conto di tesoreria di ciascuna Provincia destinataria in quattro rate trimestrali. Le somme incassate in ciascun trimestre sono versate direttamente alla tesoreria della Provincia in quattro rate da riversarsi entro i mesi di aprile, luglio, ottobre e gennaio. Ciascun versamento deve comprendere tutti gli importi riscossi, nonché le quote di tributo provinciale incassate in relazione all'attività di accertamento esperita dai comuni ai fini della riscossione di imposte, tariffe e tributi relativi ad anni precedenti che costituiscono base imponibile per il computo del suddetto tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente.

28 – ter. Al comune spetta una commissione, posta a carico della Provincia impositrice del tributo ambientale, nella misura dello 0,30% delle somme rimosse e riversate alla Provincia, senza importi minimi e massimi; nessuna commissione è dovuta per attività o spese sostenute ai fini del rimborso o del recupero (anche in contenzioso) del tributo provinciale; il Comune trattiene direttamente la commissione in sede di effettuazione di ciascun versamento trimestrale.

Al fine di consentire alla Provincia il riscontro sui versamenti ricevuti, il Comune deve compilare e inviare alla Provincia, contestualmente all'effettuazione dei singoli versamenti trimestrali un prospetto, sottoscritto dal funzionario responsabile ai sensi del comma 35, contenente le informazioni di dettaglio relative al versamento effettuato, con separata evidenza delle commissioni trattenute e dei versamenti relativi ad annualità precedenti, ed eventuali rettifiche degli importi.

28 – quater. il Comune, ai fini della riscossione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, assume la qualità di agente contabile e come tale deve presentare alla Provincia entro il 31 gennaio di ogni anno, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il proprio rendiconto di gestione relativo all'anno precedente, al fine di consentire la parificazione generale delle somme riversate alla Provincia a titolo di tributo ambientale per l'anno precedente.”

28 – quinquies. le disposizioni dei commi 28-bis, 28-ter e 28-quater si applicano, per quanto compatibili, anche agli eventuali soggetti terzi che per effetto delle scelte organizzative comunali risultino affidatari del servizio di gestione e/o riscossione del tributo di cui al presente articolo e dei conseguenti obblighi inerenti il tributo provinciale per



l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente."

## MOTIVAZIONE

*Il comma 28 dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 2011, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Decreto Salva Italia) dispone: "È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo, esclusa la maggiorazione di cui al comma 13.*

*Il comma 35 dell'articolo 14 del medesimo decreto prevede che il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è versato esclusivamente al comune.*

*L'articolo 7, comma 2, lettera gg ter del decreto legge 13 maggio 2011, n.70, convertito nella legge 12 luglio 2011 n. 106, stabilisce che a decorrere dal 1 gennaio 2012 (termine prorogato al 1 gennaio 2013) la società Equitalia Spa deve cessare di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate*

*Deve innanzitutto essere chiaro che i comuni riscuotono il tributo provinciale insieme al tributo comunale, nulla modificandosi rispetto alla situazione attuale relativa alla tassa/tariffa rifiuti, applicando, per il relativo calcolo, la percentuale deliberata da ciascuna provincia all'importo del tributo comunale.*

*Inoltre, che a partire dal luglio 2013 i comuni non potranno più ricorrere ad Equitalia per il servizio di riscossione della nuova tares, e del collegato tributo ambientale, ma dovranno gestirlo direttamente attraverso i propri uffici.*

*In mancanza di disposizioni uniformi per il riversamento del tributo ambientale alle Province, ogni comune potrebbe adottare comportamenti diversi e non necessariamente idonei a garantire continuità di incasso per le province. Attualmente, la gran parte dei comuni si avvale del sistema Equitalia, che è obbligata ad effettuare ogni dieci giorni il riversamento di quanto introitato.*

*Una volta che i comuni saranno passati in gestione diretta – in assenza di previsione normativa - le province correranno il rischio di veder allungare in maniera anche consistente i tempi di incasso del proprio tributo, accessorio a quello comunale, senza possibilità di computare previsioni di bilancio attendibili per tale posta in entrata.*

*Si rende necessario, quindi, chiarire che sono i comuni che riscuotono il tributo provinciale nonché prevedere delle scadenze specifiche per i relativi riversamenti alle province, definendo altresì a livello normativo sia il compenso spettante ai comuni per tale attività che il loro ruolo di agenti contabili nella riscossione del tributo ambientale.*





## EMENDAMENTO

Dopo l'art. 9 bis inserire il seguente

9.ter (Disposizioni sul personale in vista del riordino delle Province)

All'art. 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto il seguente periodo: "In vista del riordino previsto dall'articolo 17 le Province rivedono le loro dotazioni organiche e adottano le misure di gestione delle eventuali situazioni di soprannumero di cui all'articolo 2, comma 11 e seguenti".

### MOTIVAZIONE

*La disposizione consente di favorire l'esodo del personale in soprannumero a seguito di una verifica delle dotazioni organiche delle attuali Province in vista del loro riordino secondo le modalità stabilite dall'articolo 17 del dl 95/12*

